

Prot. N. 656/UM

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 12 marzo 2009

CIRCOLARE N. 13

- Ai Produttori interessati
- Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Via XX Settembre, 20
00187-ROMA
- Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni
SEDI
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00186 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2009

1. PREMESSA

Le riforme della politica agricola comune (PAC) adottate nel 2003 e 2004 prevedevano disposizioni volte a valutarne l'efficacia; in questo contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione intitolata "In preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata". Il percorso di verifica si è concluso con l'adozione del regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio, che ha abrogato il reg. (CE) 1782/03, pur mantenendone in vigore alcuni articoli, per la campagna 2009.

I regolamenti applicativi della Commissione riferiti al regolamento 1782/03 devono ancora essere modificati alla luce del reg. 73/2009. Tali modifiche potrebbero richiedere l'adozione di criteri ulteriori fissati dallo Stato Membro.

2. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL REG. (CE) 73/2009 DEL CONSIGLIO DEL 19 GENNAIO 2009

Il reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 introduce molti elementi di semplificazione, sia negli adempimenti dichiarativi che nelle modalità di accesso agli aiuti:

MODULAZIONE

Viene applicata una riduzione su tutti i pagamenti diretti; tale riduzione è variabile in funzione della soglia di aiuti percepiti, secondo quanto esposto nella tabella seguente (articolo 7).

Soglie 2009 (in Euro)	Riduzione da applicare
1 – 5 000	0
5 000 – 300.000	7%
Oltre 300 000	11%

Viene introdotta una franchigia per i primi 5000 Euro di pagamenti diretti percepiti e contestualmente viene *abrogato l'aiuto supplementare* di cui all'articolo 12 del reg. (CE) 1782/03.

LIMITE MINIMO PER IL PERCEPIMENTO DEGLI AIUTI

Per il 2009, ai sensi del D.M. 22 marzo 2007, non sono corrisposti pagamenti per le domande d'aiuto di importo inferiore a 100 €(cento Euro).

ELIMINAZIONE DELLA MESSA A RIPOSO OBBLIGATORIA

I titoli basati sulla superficie non sono più distinti in “titoli ordinari” e “titoli di ritiro”.

Vengono dunque meno tutti gli obblighi specifici della messa a riposo e, conseguentemente, tutte le deroghe all'obbligo di non coltivare (articolo 33, comma 3).

SUPERFICI AMMISSIBILI AL RPU

L'ammissibilità delle superfici è disciplinata dal nuovo articolo 34, da leggere in combinazione con l'art. 38.

Sono ammissibili:

- le superfici seminabili, ad eccezione delle patate da consumo;
- le viti da vino;
- gli agrumi;
- gli olivi;
- le coltivazioni permanenti a breve rotazione;
- *qualsiasi superficie che abbia dato diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie nel 2008 e che*
 - i) *non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, oppure*
 - ii) *per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento, oppure*
 - iii) *per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.*

Non sono ammissibili:

- le patate da consumo;
- i vivai;
- frutta in coltura permanente, ad eccezione degli agrumi;
- la superficie boscata;
- gli usi non agricoli.

PERIODO DI DETENZIONE DELLE SUPERFICI FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DEI TITOLI

Ai sensi del nuovo articolo 35, le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto. Il DM 254/2009 stabilisce tale data e la fissa al **15 maggio** dell'anno della domanda.

TITOLI SPECIALI

I titoli speciali, in deroga all'utilizzo con un corrispondente numero di ettari ammissibili, possono continuare ad essere utilizzati mediante il mantenimento di un certo numero di UBA e, in caso di trasferimento, **la predetta deroga è applicabile se tutti i titoli speciali sono trasferiti.**

TRASFERIMENTO DEI TITOLI

È stata semplificata la norma sulla cessione dei titoli all'aiuto senza trasferimento di terra corrispondente. Infatti, non è più previsto il vincolo, per il cedente, del preventivo utilizzo di almeno l'80% dei propri titoli o della preventiva cessione alla riserva nazionale dei titoli non utilizzati nel primo anno di applicazione.

MANCATO UTILIZZO DEI TITOLI

A partire dal 2009 non esiste più la distinzione tra titoli con vincolo e titoli senza vincolo. L'articolo 42 stabilisce che i titoli non utilizzati per **2** anni (senza distinzione riguardo alla provenienza) riconfluiscono nella riserva nazionale.

Tale criterio, tuttavia, diviene **effettivo** a partire dal 01.01.2010 (Allegato 4 del Compromesso della Presidenza).

Per gli anni 2009 e 2010 (di transizione), avremo lo schema seguente :

2006	2007	2008	2009	2010
utilizzato	non utilizzato	Non utilizzato	DEVE ESSERE UTILIZZATO	
	Utilizzato	Non utilizzato	Non utilizzato	DEVE ESSERE UTILIZZATO

ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

E' consentito l'accesso alla riserva nazionale alle seguenti *tre fattispecie*:

- nuovi agricoltori
- agricoltori che si trovano in una condizione particolare (provvedimenti amministrativi, decisioni giudiziarie, acquisto di terreni dati in locazione, ecc.)
- agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione.

Non è previsto un ulteriore taglio dei titoli assegnati nel caso in cui non vi siano abbastanza risorse disponibili per soddisfare tutte le richieste.

L'eventuale modifica del regolamento (CE) 795/04 potrebbe disporre l'abolizione della media regionale, sostituita da criteri fissati dallo Stato Membro.

TRASFERIMENTO TITOLI ATTRIBUITI DA RISERVA NAZIONALE

Per i titoli provenienti dalla riserva decade il divieto di trasferimento nei primi 5 anni e l'obbligo di attivare tutti i titoli ogni anno per i primi 5 anni.

PERIODO TRANSITORIO DI APPLICAZIONE

Il regolamento (CE) 73/2009 abroga il reg. (CE) 1782/03 e stabilisce che, in via transitoria, per il 2009, continuano ad essere erogati gli aiuti previsti dagli articoli 68 ter e 69 e dai capitoli 1 (frumento duro), 5 (colture energetiche), 10 quater (aiuto per il tabacco) del titolo IV del suddetto regolamento.

3. LE INNOVAZIONI DI SISTEMA

Come sottolineato dal Presidente dell'Agea nella nota n. 1249 del 22.12.2008 la nuova PAC, con il trasferimento del sostegno dal prodotto al produttore, nel segno del recupero delle regole di mercato, ha posto in modo ineludibile e stringente la questione della semplificazione degli adempimenti amministrativi come condizione di accompagnamento alle nuove regole, ponendo a carico degli Organismi pagatori puntuali adempimenti.

Così, l'art. 19 del regolamento (CE) 73/2009 stabilisce che "Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, se pertinente, il posizionamento degli ulivi", ed inoltre che "uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente".

La riconfigurazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), in attuazione delle "linee guida per lo sviluppo del SIAN", e della direttiva ministeriale in merito all'avvio di un processo di "semplificazione degli adempimenti e dei servizi in agricoltura per migliorare il livello di questi ultimi e ridurre i costi mediante l'utilizzo ottimizzato delle risorse tecnologiche", si muove in questa direzione.

Infatti, per la prima volta l'OP Agea, avvalendosi delle nuove funzionalità del SIAN-SIGC:

- ha potuto mettere a disposizione degli aventi diritto **moduli precompilati per la presentazione della domanda;**
- garantire l'accesso, a partire dal 15 marzo 2009, sul sito www.agea.gov.it, a tutte le informazioni di interesse dell'azienda agricola, ivi comprese le informazioni grafiche contenute nel sistema di identificazione delle parcelle agricole residenti nel SIGC;
- consentire di richiedere l'aiuto per il 2009 mediante la semplice "**conferma**" dei dati della domanda unica 2008, su modulo semplificato messo a disposizione dell'interessato dall'O.P. Agea (vedere par. 5.1).
- consentire all'azienda agricola in possesso di **firma digitale**, di presentare in via telematica la domanda di aiuto 2009 sul sito www.agea.gov.it.

In tale contesto, orientato ad accrescere la qualità delle prestazioni a favore dei produttori agricoli, l'AGEA, come evidenziato dal Commissario straordinario nella nota n. 178 del 20 febbraio 2009, nell'annettere particolare importanza al ruolo che i CAA, in ragione del loro radicamento, possono svolgere per il migliore funzionamento del Sistema, ha messo a disposizione degli stessi "in termini di continuità operativa" tutte le funzionalità del sistema SIAN-SIGC.

3.1 La firma digitale

Il produttore che intende presentare la domanda direttamente sul sito www.agea.gov.it può farlo utilizzando la firma digitale.

La Firma Digitale è il risultato di una procedura informatica che garantisce l'autenticità e l'integrità di messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, al pari di quanto svolto dalla firma autografa per i documenti tradizionali. La differenza tra firma autografa e firma digitale è che la prima è legata alla caratteristica fisica della persona che appone la firma, vale a dire la grafia, mentre la seconda al possesso di uno strumento informatico e di un PIN di abilitazione, da parte del firmatario.

La firma digitale è il risultato di una procedura informatica (validazione) che consente al sottoscrittore di rendere manifesta l'autenticità del documento informatico ed al destinatario di verificarne la provenienza e l'integrità. In sostanza i requisiti assolti sono:

Autenticità: con un documento firmato digitalmente si può essere certi dell'identità del sottoscrittore;

Integrità: sicurezza che il documento informatico non è stato modificato dopo la sua sottoscrizione;

Non ripudio: il documento informatico sottoscritto con firma digitale, ha piena validità legale e non può essere ripudiato dal sottoscrittore.

Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni.

Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati: soggetti pubblici e privati che hanno ottenuto l'autorizzazione a svolgere tale attività.

L'elenco di tali soggetti è, per legge, pubblicato sul sito del CNIPA (www.cnipa.gov.it).

Per poter generare firme digitali è necessario essere dotati di un dispositivo sicuro per la generazione delle firme (costituito da una smartcard o da un token USB), un lettore di smartcard (nel caso in cui non si utilizzi il token USB), un software in grado di interagire con il dispositivo per la generazione di firme digitali e per la gestione del dispositivo stesso (es. per il cambio del PIN che ne consente l'uso).

Per sottoscrivere con firma digitale la domanda sul sito www.agea.gov.it l'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit di firma digitale. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente nello svolgimento delle azioni successive.

3.2 CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

Gli agricoltori hanno la facoltà di avvalersi, previo conferimento di mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda di unica di pagamento.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), così come disposto dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, e secondo le modalità ivi indicate possono effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole che hanno conferito mandato:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

Il CAA provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, nonché il fascicolo domanda.

Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

Il D.M. 27 marzo 2008 "Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola", all'art. 14 recita:

"Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

- a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
- b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
- c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.”

3.3. Modalità di presentazione della Domanda Unica 2009

La Domanda di aiuto 2009 deve essere presentata all'OP AGEA dall'interessato.

Il produttore può fare la presentazione direttamente:

- in forma telematica:
 - sul sito www.agea.gov.it, mediante l'utilizzo della firma digitale;
 - presso lo sportello Agea (Via Palestro, 81 – 00185 Roma).
- con modulo cartaceo;
- per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola sul portale www.sian.it.

Ai fine di consentire agli aventi diritto la facoltà di avvalersi “dei professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali” come previsto dall'art. 3 bis del D. Lgs.vo n. 165 del 27 maggio 1999, saranno emanate disposizioni dirette a disciplinare le modalità di “accesso” degli stessi ai servizi del SIAN.

**SEZIONE I:
DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO**

4 MODALITÀ OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'OP Agea presentano le domande uniche di pagamento 2009 secondo le modalità in appresso indicate.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 5.3.

L'art. 11 del reg. CE 796/2004 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti ai regg. CE 1782/2003 e 73/2009.

5 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2009

5.1 Domanda di conferma, ai sensi dell'art. 18(2) del reg. (CE) 796/04, della domanda unica 2008

L'articolo 18, par. 2 del reg. (CE) 796/04 dispone che “[...] gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all'ultima domanda di aiuto presentata nell'ambito del regime di aiuto in questione.”.

Al fine di semplificare quanto più possibile la presentazione della domanda unica di pagamento, l'AGEA ha predisposto un modello di “Domanda di conferma, ai sensi dell'art. 18(2) del reg. (CE) 796/04”.

Possono utilizzare tale modalità di presentazione gli agricoltori per i quali sono soddisfatti tutti i requisiti di seguito elencati:

1. la situazione aziendale non presenta variazioni (ivi compreso l'IBAN) rispetto a quella indicata nella domanda unica 2008, sia dal punto di vista dichiarativo che dal punto di vista degli accertamenti GIS;
2. nella domanda unica 2008 non sono stati attivati titoli di ritiro;
3. la domanda unica 2008 non conteneva alcuna richiesta di aiuti per i quali la presenza di un contratto o di un allegato fosse un requisito fondamentale;
4. la domanda unica 2008 sia stata interamente pagata;
5. non ci siano stati movimenti sul Registro Nazionale Titoli.

Nella compilazione della domanda unica di pagamento è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando:

1. ‘Domanda di conferma, ai sensi dell'art. 18(2) del reg. (CE) 796/04, della domanda unica 2008’, nel caso in cui la domanda venga presentata per confermare integralmente le dichiarazioni e le richieste di accesso ai regimi di aiuto presenti nella domanda unica di

pagamento presentata per il raccolto 2008. Occorre indicare il numero della domanda 2008 che si intende confermare.

L'agricoltore che ha presentato una domanda di conferma non può, successivamente, presentare domande con le finalità previste ai punti 1, 2, 3 del paragrafo 5.2.

5.1.1. Presentazione in forma telematica

5.1.1.1. Agricoltori che presentano direttamente la domanda

Gli agricoltori possono compilare il modello della domanda unica 2009 e presentare la domanda direttamente sul sito AGEA (www.agea.gov.it), mediante l'utilizzo della firma digitale (vedi paragrafo 3.1).

Tale servizio sarà attivo a partire dal 15 marzo 2009.

5.1.1.2. Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso. Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

5.1.2. Presentazione in forma cartacea

Gli agricoltori che non presentano direttamente la domanda in via telematica o non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato possono scaricare il modello della domanda unica 2009, corredato di numero identificativo (bar-code), collegandosi al sito www.agea.gov.it secondo le istruzioni ivi indicate.

E' possibile scaricare il modulo precompilato qualora sussistano i requisiti di cui al paragrafo 5.1. Tale modulo dovrà essere sottoscritto ed inviato.

E' possibile anche ritirare il modulo precompilato presso AGEA, Via Palestro n.81, 00185 ROMA.

La domanda sottoscritta deve pervenire all'AGEA in Via Palestro, 81 00185 – Roma consegnandola direttamente all'Ufficio accettazione, con rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento secondo le modalità sottoindicate.

In alternativa alla consegna all'Ufficio accettazione, il produttore può richiedere la presentazione in via telematica, con rilascio di apposita ricevuta.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
Domanda di conferma, ai sensi dell'art. 18(2) del reg. (CE) 796/04, della domanda unica 2008 – Domanda Unica di Pagamento 2009 (Regg. CE 1782/2003 e 73/2009)
VIA PALESTRO, 81
00185–ROMA

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
Domanda di conferma, ai sensi dell'art. 18(2) del reg. (CE) 796/04, della domanda unica 2008 – Domanda Unica di Pagamento 2009 (Regg. CE 1782/2003 e 73/2009)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

5.2 Le altre finalità di presentazione della domanda unica

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per presentare una domanda di conferma, è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. *'Domanda iniziale'*;
2. *'Domanda di modifica ai sensi degli art. 15 e 22 del Reg. CE 796/2004'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 15) e/o quale revoca parziale (art. 22) della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. *'Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004'*, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
4. *'Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004'*, se la comunicazione viene presentata nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 31 del reg.

CE 73/2009. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.

5. *'Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004'*, se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione di azienda previsti dall'art. 31 del reg. CE 73/2009. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 "La domanda di aiuto o una parte di essa, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento [...]. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima".

A tale scopo, l'AGEA provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi. Conseguentemente, non saranno autorizzate revoche successive alla predetta comunicazione.

5.2.1. Domanda iniziale

5.2.1.1. Presentazione in forma telematica

5.2.1.1.1 Agricoltori che presentano direttamente la domanda

Gli agricoltori possono compilare il modello della domanda unica 2009 e presentare la domanda direttamente sul sito AGEA (www.agea.gov.it), mediante l'utilizzo della firma digitale (vedi paragrafo [3.1](#))

5.2.1.1.2. Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso. Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda,

mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

5.2.1.2. Presentazione in forma cartacea

Gli agricoltori che non presentano direttamente la domanda in via telematica o non si avvalgono dell'assistenza di un CAA possono scaricare il modello della domanda unica 2009, corredato di numero identificativo (bar-code), previo inserimento del proprio codice fiscale, direttamente dal sito www.agea.gov.it seguendo le istruzioni indicate.

Se i dati anagrafici del produttore sono già presenti nel sistema SIAN è possibile scaricare il modulo già completo dei dati anagrafici.

Se i dati anagrafici del produttore e i titoli sono già presenti nel sistema SIAN è possibile scaricare il modulo contenente sia i dati anagrafici, sia l'elenco dei titoli.

Ciascuna tipologia di modello (caratterizzato da un diverso bar-code) potrà essere scaricato in un numero massimo di tre.

E' possibile anche ritirare il modulo precompilato presso AGEA, Via Palestro, 81 00185 ROMA.

La domanda sottoscritta deve pervenire all'AGEA in Via Palestro, 81 00185 – Roma consegnandola direttamente all'Ufficio accettazione, con rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento secondo le modalità sottoindicate.

In alternativa alla consegna all'Ufficio accettazione, il produttore può richiedere la presentazione in via telematica, con rilascio di apposita ricevuta.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA Domanda Unica di Pagamento 2009 (Regg. CE 1782/2003 e 73/2009) VIA PALESTRO, 81 00185-ROMA

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Domanda Unica di Pagamento 2009 (Regg. CE 1782/2003 e 73/2009)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

5.2.2. Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004

5.2.2.1. Domande di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22

E' possibile presentare una *domanda di modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 del Reg. (CE) 796/04* che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda di aiuto. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti il regime di aiuto richiesto in relazione agli appezzamenti già dichiarati nella domanda iniziale;
- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica dei titoli, anche in aumento, rispetto alla domanda iniziale;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del reg. ce 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;

sono variazioni che interessano la consistenza territoriale. Queste devono essere effettuate tramite le procedure di aggiornamento del SIGC. La nuova situazione comporterà la redazione di una nuova scheda di validazione della consistenza territoriale presente nel SIGC aggiornata, che dovrà essere sottoscritta dal produttore. Tale scheda sarà richiamata nella domanda di modifica (Quadro D, sezione III, Quadro R, riquadro 1, Quadro T, riquadro 1).

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 5.3.

5.2.2.1.1. Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA possono presentare domanda di modifica presso lo stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

5.2.2.1.2. Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA

La domanda di modifica, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in **Via Palestro, 81 00185 – Roma** - direttamente o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5.1.2.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA VIA PALESTRO, 81 00185 –ROMA Domanda di modifica art. 15 e 22 – Domanda Unica di Pagamento 2009 (Regg. CE 1782/2003 e 73/2009)

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Domanda di modifica art. 15 e 22 – Domanda Unica di Pagamento 2009 (Regg. CE 1782/2003 e 73/2009)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

5.2.3. Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22

E' possibile presentare una *domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004*, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'AGEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

5.2.3.1. Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA possono presentare domanda di revoca parziale presso lo stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

5.2.3.2. Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA

La domanda di revoca parziale, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA *in Via Palestro, 81 00185 – Roma* - direttamente o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5.1.2.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA VIA PALESTRO, 81 00185 –ROMA Domanda di revoca parziale art. 22 – Domanda Unica di Pagamento 2009 (Regg. CE 1782/2003 e 73/2009)

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Domanda di revoca parziale art. 22 – Domanda Unica di Pagamento 2009 (Regg. CE 1782/2003 e 73/2009)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

Ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, si evidenzia che:

- Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie, anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- rinuncia alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del reg. ce 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- variazioni riguardanti unicamente le superfici con destinazione produttiva associata ai codici intervento "sementi certificate" (codice intervento 024) e "foraggi da destinare alla trasformazione" (codice intervento 025), purché non comportino un aumento della superficie aziendale totale.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Le domande presentate ai sensi dell'art. 22 devono intendersi come presentate anche ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 796/2004.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 5.3.

5.2.4. Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione. I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 5.3.

L'art. 72 dispone che: "I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40, par. 4 del reg. (CE) n. 1782/2003 [sostituito dall'art. 31 del reg. (CE) n. 73/09], nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi".

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 72, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
a) decesso del titolare	1. copia del certificato di morte del richiedente; 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa: - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente; <i>nel caso di coeredi:</i> - delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; 3. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario oppure:	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I K

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
	- dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente al documento di identità in corso di validità.		
b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore o Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole	1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale 2. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I K
c) calamità naturale	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa: - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z1 N K

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
d) Epizozia sul patrimonio zootecnico (ovino)	1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z2 K
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z3 K
f) Furto di animali (ovini)	1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti 2. denuncia dell'evento all'autorità competente	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z2 K

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie d) ed e) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore Agea ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

5.2.4.1. Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA possono presentare la comunicazione presso lo stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

5.2.4.2. Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA

La comunicazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in *Via Palestro, 81 00185 – Roma* - direttamente o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5.1.2.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
VIA PALESTRO, 81
00185 –ROMA
Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) – Domanda Unica di Pagamento 2009 (Regg. 1782/2003 e 73/2009)

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) – Domanda Unica di Pagamento 2009 (Regg. 1782/2003 e 73/2009)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di una comunicazione.

5.2.5. Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004 (cessione di aziende)

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 796/2004 all'art. 74, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 5.3.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
g) Cessione di azienda	<ol style="list-style-type: none"> 1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevatario, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali. 2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa: <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a - documento di identità in corso di validità. In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA. 	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. II Y W

5.2.5.1. Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA possono presentare la comunicazione presso lo stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

5.2.5.2. Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA

La comunicazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in **Via Palestro, 81 00185 – Roma** - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5.1.2.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA VIA PALESTRO, 81 00185 –ROMA Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004 (cessione di aziende) – Domanda Unica di Pagamento 2009 (Regg. 1782/2003 e 73/2009)

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004 (cessione di aziende) – Domanda Unica di Pagamento 2009 (Regg. 1782/2003 e 73/2009)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di una comunicazione.

5.3 TERMINI DI PRESENTAZIONE

5.3.1 Date di presentazione

Secondo quanto stabilito dai Regg. (CE) n. 1782/2003 e 73/2009, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAF del 5 Agosto 2004 n. 1787, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio 2009.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'AGEA previste per la campagna 2009 sono:

- a) domande di conferma della DUP 2008 e iniziali: **15 maggio 2009**;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04: **1 giugno 2009**;
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte di AGEA.**
- d) comunicazioni ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **15 giugno 2010.**

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui Agea ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili

- e) Le comunicazioni ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004 (cessione di aziende) devono essere presentate non oltre il **15 giugno 2010.**

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui Agea ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili

La data limite di semina per il riso è stabilita al 31 maggio 2009.

5.3.2. Presentazione tardiva della domanda unica iniziale e della domanda di conferma della domanda unica di pagamento 2008

Ai sensi dell'art. 21, par. 1 del reg. (CE) 796/2004, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al **9 giugno 2009**. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali e di conferma della domanda unica di pagamento 2008 pervenute oltre il **9 giugno 2009** sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 21, par. 1, comma 2 del reg. (CE) 796/2004, nel caso in cui documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto (cfr. art. 12 e 13 del reg. (CE) 796/2004) e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il **9 giugno 2009** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.**

5.3.3 Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04

Ai sensi dell'art. 21, par. 2 del reg. (CE) 796/2004, la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22” oltre il termine del 1 giugno 2009 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **9 giugno 2009**.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2009**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

5.3.4. Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04

Le domande di revoca parziale pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea sono **irricevibili**.

5.3.5. Revoca totale della domanda unica di pagamento ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04

La revoca totale della domanda unica di pagamento effettuata dall'agricoltore **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea è **irricevibile**.

6 REGIMI DI SOSTEGNO

La domanda unica 2009 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- Aiuti disaccoppiati
 - ◆ Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 73/2009:
 - Accesso alla riserva nazionale
 - Richiesta di pagamento dei titoli posseduti
- Aiuti accoppiati:
 - ◆ I regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 1782/2003:
 - Aiuti alla superficie:
 - Premio specifico alla qualità per il frumento duro
 - Aiuto per le colture energetiche
 - Aiuti alla produzione:
 - Aiuto per il tabacco
 - ◆ I regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 73/2009:
 - Aiuti alla superficie:
 - Premio per le colture proteiche
 - Aiuto specifico per il riso
 - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
 - Aiuti alla produzione:
 - Aiuto alle sementi
 - Aiuto per la barbabietola da zucchero
- ◆ I Regimi di aiuto per specifici tipi di colture e di produzione di qualità previsti dall'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 e istituiti dal DM 2026/04 quali:
 - aiuto alla superficie:
 - aiuto supplementare seminativi:
 - Grano duro
 - Grano tenero
 - Mais
 - Avvicendamento
 - aiuto supplementare barbabietola da zucchero;

- aiuto alla zootecnia:
 - aiuto supplementare carni bovine;
 - aiuto supplementare carni ovine e caprine.
- ♦ Il regime di aiuto previsto dall'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003:
 - Aiuti alla superficie:
 - Aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione (D.M. 1229/2008)
 - Aiuto transitorio per le pere, pesche e prugne d'Ente da trasformazione (D.M. 2693/2008)
- ♦ Foraggi essiccati, dichiarati secondo quanto disposto dall'art. 15, lett. e) del reg. (CE) n. 382/2005 (a norma dell'articolo 14, par. 1, del reg. (CE) n. 796/2004) relativo all'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione I.

Nei paragrafi seguenti si evidenziano i requisiti richiesti dalla disciplina comunitaria e nazionale per ottenere l'ammissibilità della domanda unica 2009 e vengono anche evidenziate le novità introdotte per l'anno 2009 dal reg. (CE) 73/2009.

6.1. Aiuti disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg. (CE) 73/2009

Si ricorda che il **regime unico di pagamento** è l'attuale modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC. Esso è stato introdotto dal reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio e dai regolamenti applicativi della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004 e successive modificazioni. A questa normativa di base si aggiunge il D.M. n. 1668 del 20/7/2004, il D.M. n. 1787 del 5/8/2004 e il D.M. n. 2026 del 24/9/2004 e il DECRETO n. 1535 del 22/10/2007 con i quali lo Stato italiano ha adottato le modalità di applicazione della riforma in Italia.

Il regime di pagamento unico stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato su quanto dallo stesso percepito nei seguenti periodi:

- anni civili 2000, 2001 e 2002, a titolo di almeno uno dei seguenti regimi di sostegno (indicati nell'allegato VI del reg. (CE) 1782/2003):
 - Seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro
 - Legumi da granella (ceci, lenticchie, vecce)
 - Riso
 - Carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari
 - Carni ovine e caprine: premio per pecora e per capra, premi supplementari
 - Foraggi essiccati
 - Tabacco

- campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003
 - olio d'oliva

- quota latte al 31 marzo 2005
 - Latte e prodotti lattiero-caseari

- Anni civili 2000, 2001, 2002 quale periodo rappresentativo di cui al punto K dell'allegato VII del reg. (CE) 1782/2003, se ha beneficiato del sostegno di mercato per:
 - barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria.

- campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 quale periodo rappresentativo di cui al punto M dell'allegato VII del reg. (CE) 1782/2003, se ha percepito aiuti per:
 - la produzione di pomodoro da destinare alla trasformazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996

- Anno civile 2006 quale periodo rappresentativo di cui al punto M dell'allegato VII del reg. (CE) 1782/2003, se ha coltivato superfici ad:
 - agrumi.

Tali dati di riferimento hanno originato dei “**diritti all’aiuto**” (**titoli**) distinti in titoli ordinari, di ritiro, speciali:

- ordinari: sono quelli calcolati a norma dell’articolo 37 del reg. (CE) n. 1782/2003. Essi sono caratterizzati da un “importo di riferimento” ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell’allegato VI del citato regolamento; tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari (“superficie di riferimento”) ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa la superficie foraggera e quella utilizzata per la produzione di foraggi essiccati ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione;
- di ritiro: sono quelli calcolati a norma dell’articolo 53 del reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell’art. 54, par. 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, *i titoli di ritiro avevano, fino al 2008, la precedenza, nell’utilizzo, su qualsiasi altro titolo.*

Il regolamento (CE) 73/2009 ha eliminato la distinzione tra titoli di ritiro e titoli ordinari, omogeneizzando le regole di attivazione e di ammissibilità per tutti i titoli basati sulle superfici ed eliminando l’obbligo della messa a riposo.

- speciali (o sottoposti a condizioni particolari): sono quelli calcolati a norma dell’ art. 48 del reg. (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici o lattiero-caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n. 1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all’obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA);
- speciali da soccida – I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) provenienti da contratti di soccida in vigore nel triennio di riferimento hanno le caratteristiche dei titoli speciali descritti al punto precedente e, oltre a ciò, possono essere utilizzati solo con l’assenso del soccidario.

Le modalità di attribuzione dei titoli suddetti sono assoggettate alle disposizioni della circolare AGEA ACIU.2007.896.

I produttori di latte hanno ricevuto dei titoli calcolati in applicazione dell’articolo 31, par. 2, del Regolamento (CE) n. 795/2004.

Gli agricoltori che hanno acquistato, ricevuto o che erano assegnatari di titoli definitivi entro il 15 giugno 2006 (titoli definitivi del 2005) e sono stati interessati dall’attribuzione di importi e superfici di riferimento collegati all’attività agricola svolta nei settori dell’olio, del tabacco, dello zucchero, hanno ricevuto dei titoli ricalcolati ai sensi dell’art. 48*quinquies* del regolamento (CE) n. 795/2004.

Gli agricoltori che hanno acquistato, ricevuto o che erano assegnatari di titoli definitivi e sono stati interessati dall’attribuzione di importi e superfici di riferimento collegati all’attività agricola svolta nei settori del pomodoro destinato alla trasformazione e degli agrumi, hanno ricevuto dei titoli ricalcolati ai sensi dell’art. 48*octies* del regolamento (CE) n. 795/2004.

6.1.1. Richiesta Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 73/2009

I diritti all'aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento unico.

L'agricoltore dichiara gli appezzamenti corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 795/04 e n. 796/04 della Commissione e di quanto stabilito nel decreto MiPAF del 15/03/2005, salvo quanto disposto all'articolo 44, comma 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

6.1.2. Titoli all'aiuto basati sulla superficie

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (art. 1 D.M. 15 marzo 2005).

6.1.2.1. Condizioni di ammissibilità

Ciascun titolo basato sulla superficie, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dagli artt. 34 e 38 del reg. (CE) 73/2009 e dal D.M. n. 1535 del 22/10/2007, contenente Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

Sono ammissibili le superfici seguenti:

1. qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole;
2. qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico nel 2008 e che:
 - i) non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; oppure

- ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) , o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento; oppure
- iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Sono escluse le superfici destinate a:

1. patate da consumo;
2. colture permanenti per la produzione di frutta, ivi compresa la vite per la produzione di uve da tavola;
3. colture forestali;
4. vivai;
5. usi non agricoli.

Le superfici investite a colture permanenti e che sono altresì oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) 1782/03 sono considerate ettari ammissibili per l'utilizzo dei titoli basati sulla superficie.

In questi casi è possibile abbinare tali superfici ai titoli basati sulla superficie e percepire, contemporaneamente, l'aiuto per le colture energetiche.

Per l'ammissibilità relativa all'utilizzo di pascoli magri si rimanda al paragrafo "Foraggere".

Le superfici agricole non seminate, ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) 1782/03 (disattivate), sono soggette alle prescrizioni descritte nel paragrafo "Superfici messe a riposo".

La coltivazione della canapa è assoggettata alle disposizioni descritte nel paragrafo 6.1.2.1.2.

6.1.2.1.1. Superfici messe a riposo

Sono considerate "superfici messe a riposo" le superfici agricole non seminate.

Sono ricomprese in tale definizione le superfici che rientrano nei criteri di ammissibilità disposti al punto b) dell'articolo 34 del reg. (CE) 73/2009, e quindi limitatamente agli appezzamenti già

ritenuti ammissibili nella domanda unica 2008 dichiarati con il codice intervento 021 e con i codici colturali di seguito elencati.

Codice Destinazione Produttiva	Codice Uso	Destinazione Produttiva	Uso
003	004	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE ART. 22-24 REG. 1257/99
003	009	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	REG. (CEE) 2078/92 - MISURA F - SUPERFICI ERBACEE
003	010	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	REG. (CEE) 2078/92 SUPERFICI ARBOREO - ARBUSTIVE
003	011	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	REG. (CEE) 2078/92 - MISURA F - SUPERFICI SOMMERSE
003	012	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 22 REG. 1257/99 (CE) SUPERFICI ERBACEE
003	013	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 22 REG. 1257/99 (CE) SUPERFICI ARBOREO - ARBUSTIVE
003	014	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 22 REG. 1257/99 (CE) SUPERFICI SOMMERSE
003	015	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 39 REG. 1698/05 (CE) SUPERFICI ERBACEE
003	016	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 39 REG. 1698/05 (CE) SUPERFICI ARBOREO - ARBUSTIVE
003	017	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 39 REG. 1698/05 (CE) SUPERFICI SOMMERSE
003	018	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	RIPRISTINO DI HABITAT E BIOTOPPI - DEROGA 2 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006) (Elementi naturali realizzati ai sensi del Reg. CE 1257/99 art. 22)
003	019	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	RIPRISTINO DI HABITAT E BIOTOPPI - DEROGA 2 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006) - (Elementi naturali realizzati ai sensi del Reg. CE 1698/05 art. 39)
003	021	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	MESSA A RIPOSO AI SENSI DEL REG. (CEE) 1272/88

Tali superfici, a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Le superfici messe a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- le superfici a seminativo non coltivate durante tutto l'anno sono soggette alle norme di condizionalità prescritte dal DM 21 dicembre 2006. Le stesse, a seconda della presenza di una copertura vegetale, seguono talune disposizioni relative alle norme di Condizionalità:
-
- A. presenza di una **copertura vegetale** seminata o naturale (**codici prodotto-uso 014/002; 003/004;** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 1);

- B. **attuazione di pratiche agronomiche** consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

A – Presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno

Per le codifiche e **003/004-014/002**, la copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, non può determinare un raccolto nell'anno corrente né può essere utilizzata per l'alimentazione animale. Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate anche per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio può essere effettuato solo a partire dalla stagione successiva.

In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio (Siti di Importanza Comunitaria-SIC, Zone di Protezione Speciale-ZPS, Zone di Vulnerabilità ai Nitrati-ZVN), il produttore può usufruire delle deroghe di natura agronomica di seguito illustrate, che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda.

La prescrizione A può essere derogata nel caso in cui il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:

Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione

- copertura vegetale con specie da sovescio o piante biocide, fanno eccezione le specie contemplate dall'allegato IX del regolamento (CE) 1782/2003. Le specie seminate dovranno essere interrate in fase di fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili. Per la coltivazione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il *Raphanus sativus*, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno) (**codici prodotto-uso 014/003**; e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 1.1);
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi (**codici prodotto-uso 003/018-019** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 1.2);
- costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco. Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come colture a perdere (**codici prodotto-uso 014/004** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 1.3).

Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture: a) girasole, b) sorgo, c) mais;

- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario o in caso di lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organismo Pagatore Regionale non opponga motivato diniego (**codici prodotto-uso 014/006** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 1.4).

Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni

- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili nell'anno successivo (**codici prodotto-uso 014/005** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 1.5);
- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura come previsto nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria (**codici prodotto-uso 014/008** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 1.6).

B - attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

(**codici prodotto-uso 014/001** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 7).

Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, ad esclusione delle superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000)

- La prescrizione B può essere derogata con l'ammissione di idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata effettuando operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. (**codici prodotto-uso 014/001** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 7.a).
- Impiego di diserbanti non residuali a basso dosaggio nei limiti di un solo intervento annuo nel periodo 15 marzo-15 luglio, giustificato solo nei casi di elevata infestazione (barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 7.b).

In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto precedente, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso (barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 7.c).

6.1.2.1.2. Produzione di canapa

Per la coltivazione della canapa (codice intervento 037) ai sensi:

- dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009 (associazione delle superfici ai titoli basati sulle superfici)
- dell'art. 24 del Reg. Ce 1973/2004 (colture energetiche)

si applicano le disposizioni all' art. 29 del Reg. Ce 795/2004 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 33 Reg. Ce 796/2004 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- si utilizzino le varietà elencate nell'allegato 3;
- si utilizzino varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 13 del reg. CE 796/2004, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 39 del reg. CE 73/2009 la domanda unica deve recare::

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- i quantitativi di sementi utilizzati (kg./ha);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, **le etichette devono essere trasmesse all'OP AGEA** entro il 30 giugno.

6.1.2.2. PSR attivi e circostanze eccezionali-motivi agroambientali (art. 40 reg. 1782/03)

Nel corso della ricognizione preventiva 2005 l'articolo 40, par. 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha consentito, per gli agricoltori soggetti a impegni agroambientali durante il periodo di riferimento, di chiedere che l'importo di riferimento fosse calcolato sulla base dell'anno o degli anni del citato periodo nei quali l'adesione al programma agroambientale non abbia condizionato la richiesta di premi nelle domande PAC.

Questo dispositivo ha permesso per gli agricoltori che si trovano nella fattispecie sopra descritta di ottenere dei titoli per ettaro calcolati come se l'impegno agroambientale non avesse condizionato la capacità di seminare colture a premio PAC durante il periodo di riferimento.

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 descrive, nell'eventualità che l'impegno agroambientale scada dopo il termine della presentazione di una domanda di accesso al regime di premio unico, l'obbligo di intervenire affinché si escluda la possibilità di un doppio pagamento nell'ambito dei suddetti impegni agroambientali.

Il doppio pagamento si concretizza solo per la parte di aiuto riconosciuta in più in virtù del riconoscimento della circostanza eccezionale invocata dall'agricoltore e solo per la durata dell'impegno agroambientale: non c'è assolutamente incompatibilità tra il premio unico disaccoppiato e il premio per l'impegno agroambientale.

La fattispecie dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 è di portata limitata in quanto riguarda:

1. solo gli agricoltori che hanno invocato la circostanza eccezionale dell'impegno agroambientale ed il cui impegno prosegue dopo il 15 maggio 2005;
2. limitatamente alla differenza di importo che si ha con e senza la considerazione della circostanza eccezionale invocata
3. solo per la durata dell'impegno agroambientale.

Di conseguenza:

- l'agricoltore che, in fase di ricognizione preventiva, non ha invocato le cause eccezionali previste dall'art. 40, par.5 del Reg. Ce 1782/2003 per escludere uno o più anni del triennio di riferimento, percepisce interamente sia, i premi agroambientali sia gli importi complessivi a titolo di regime di pagamento unico corrispondenti alla media del periodo di riferimento;
- l'agricoltore che, in fase di ricognizione preventiva, ha invocato le cause eccezionali previste dall'art. 40, par.5 del Reg. Ce 1782/2003 per escludere uno o più anni del triennio di riferimento, fino alla scadenza dell'impegno agroambientale continua a percepire interamente i premi agroambientali e potrà percepire importi complessivi a titolo di regime di pagamento unico corrispondenti alla media del triennio di riferimento. Alla scadenza degli impegni agroambientali l'agricoltore riceverà un importo di riferimento adattato sulla base del periodo di riferimento prescelto. Alla fine dell'impegno il produttore deve presentare istanza a norma dell'art.41, par 3 del reg CE 73/2009 per ottenere titoli con valore calcolato in base all'importo di riferimento derivante dal ricorso all'art. 40(5) del reg. (CE) 1782/03.

6.1.3. Titoli speciali

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del regolamento (CE) n.1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici e lattiero/caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n.1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Gli agricoltori devono esprimere la volontà di fruire di tale deroga.

In sede di presentazione della domanda unica di pagamento, gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è già stato calcolato, secondo le modalità stabilite nell'allegato 2 della Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005, ed è riportato su ogni titolo all'aiuto.

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 73/2009, in caso di trasferimento di diritti speciali, negli anni 2009, 2010 e 2011, il cessionario può beneficiare della deroga all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli solo se tutti i diritti speciali sono trasferiti. Dal 2012, il cessionario beneficia della deroga solo in caso di successione o successione anticipata.

Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica e viene verificato confrontando il numero delle UBA collegate a tali titoli, con il totale delle UBA effettivamente detenute, ottenute secondo gli algoritmi di calcolo sotto riportati e sommando i relativi risultati:

- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei capi ovini e caprini di sesso femminile di età superiore ai 12 mesi o che hanno partorito, moltiplicato per 0,15 ;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle vacche nonché delle giovenche e dei bovini maschi di età superiore a 24 mesi, moltiplicato per 1;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei bovini di età compresa tra i 6 e i 24 mesi, moltiplicata per 0,6;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi, moltiplicata per 0,2;
- numero di vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età inferiore agli 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,25;
- numero di bovini macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età non inferiore a 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,70.

La procedura operativa di calcolo sotto descritta, effettuata utilizzando i servizi resi disponibili dalla BDN di Teramo, prevede i seguenti passi:

1. rilevazione di tutte le UBA riferibili a tutti gli allevamenti dell'agricoltore possessore di titoli speciali, distinte tra capi in vita e capi macellati;
2. conteggio delle UBA detenute, considerando, nell'ordine:
 - a. gli allevamenti per i quali il richiedente è contemporaneamente proprietario e detentore, o per i quali è il solo soggetto che richiede il pagamento di titoli speciali;
 - b. gli allevamenti per i quali più soggetti vantano diritti. In quest'ultimo caso, la ripartizione è la seguente:
 - i. al detentore dell'allevamento vengono attribuite tutte le UBA che risultano presenti nell'allevamento, sia per la parte in vita che per la macellazione
 - ii. al proprietario dell'allevamento vengono attribuite le UBA residuali.

In presenza di soccida con assenso del soccidario, le UBA riferite alla parte in vita dei capi vengono sempre attribuite in maniera prioritaria al soccidario e per l'eccedenza al soccidante come sopra indicato, mentre le UBA della macellazione vengono attribuite al soccidante dell'allevamento, la parte eccedente alle esigenze del soccidante per il rispetto del vincolo può essere attribuita al soccidario.

6.1.4. Richiesta di accesso alla riserva nazionale

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 41 del Reg. (CE) 73/2009, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve compilare il Quadro D, sezione III del modello di domanda unica, impegnandosi a fornire all'AGEA le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'AGEA stessa.

La compilazione del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie, sono contenute nel decreto MiPAF del 24 marzo 2005 n. D/118 "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale".

Qualora venga presentata una domanda iniziale nella quale la richiesta di accesso alla Riserva Nazionale non è effettuata (Quadro D, sezione III), il produttore interessato dovrà presentare una *domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del reg. (CE) 796/04*.

In sintesi, l'accesso alla riserva nazionale è riconducibile alle fattispecie di seguito descritte. Nell'ambito di ogni fattispecie descritta non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

A. Nuovo agricoltore

In applicazione dell'articolo 41, par. 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'agricoltore che intende richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004.

B. Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

Ai sensi dell'articolo 41, par. 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere titoli all'aiuto.

E' consentito richiedere titoli a valere della riserva per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 30 aprile 2008.

Non è consentito richiedere titoli a valere della riserva ai beneficiari che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del Decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.

C. Acquisto di terreni dati in locazione

L'agricoltore che, ai sensi dell'articolo 22, par. 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, ha acquistato un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, può richiedere titoli all'aiuto.

E' consentito richiedere titoli a valere della riserva agli agricoltori che hanno acquistato terreni entro i termini previsti al comma 1, il cui contratto di affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2008.

D. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

L'agricoltore che, ai sensi dell'articolo 23bis del regolamento (CE) n. 795/2004, ha risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o giudiziario relativo al periodo di riferimento può richiedere titoli.

6.2 Aiuti accoppiati alla produzione

L'art. 146 del reg. (CE) 73/2009 dispone l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, stabilisce che, per il 2009, continuano ad applicarsi le seguenti parti:

- titolo III:
 - articolo 68 ter;
 - articolo 69;
- titolo IV:
 - capitolo 1 (frumento duro)
 - capitolo, 5 (colture energetiche)
 - capitolo 10 quater (aiuto per il tabacco)

Inoltre, chiarisce che i riferimenti al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono fatti al suddetto regolamento quale è stato in vigore prima della sua abrogazione.

I premi legati ad una specifica produzione sono disciplinati:

- dal **titolo IV** del reg. CE 1782/2003:
 - aiuto alla superficie:
 - Premio specifico alla qualità per il frumento duro
 - Aiuto per le colture energetiche
 - aiuto alla produzione:
 - Aiuto per il tabacco
- dal **titolo IV** del reg. CE 73/2009:
 - aiuto alla superficie:
 - Premio per le colture proteiche
 - Aiuto specifico per il riso
 - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
 - aiuto alla produzione:
 - Aiuto alle sementi
 - Aiuto per la barbabietola da zucchero
- **dall'art. 69** reg.(CE) 1782/2003, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e successive integrazioni:
 - aiuto alla superficie:
 - aiuto supplementare seminativi;
 - aiuto supplementare barbabietola da zucchero;
 - aiuto alla zootecnia:
 - aiuto supplementare carni bovine;
 - aiuto supplementare carni ovine e caprine.
- **dall'art. 68ter** del Reg. CE 1782/2003, applicato in Italia nel modo seguente:
 - aiuti alla superficie:
 - Aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione (D.M. 1229/2008):
 - pomodoro da trasformazione;

- pomodorino, anche in coltivazione biologica;
- coltivazioni biologiche diverse dal pomodorino;
- Aiuto transitorio per (D.M. 2693/2008):
 - pere da trasformazione;
 - pesche da trasformazione;
 - prugne d'Ente da trasformazione.

Qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto, può presentare domanda per la corresponsione degli aiuti accoppiati alla produzione (ad esclusione dell'aiuto per il tabacco).

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto alla superficie è fissata a 0,3 ettari (art. 1 D.M. 15 marzo 2005, art. 2 del D.M. 1229/2008, art. 2 del D.M. 2693/2008).

6.2.1. Titolo IV del reg. (CE) 1782/2003

6.2.1.1. Premio alla qualità per il frumento duro

Il reg. (CE) n. 1782/2003 ha introdotto un premio specifico alla qualità per il frumento duro. L'art. 72 del suddetto regolamento dispone che tale aiuto viene concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00. L'art. 73 stabilisce che l'erogazione è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentari. L'aiuto ammonta a 40 EUR/ha.

L'agricoltore deve allegare alla domanda di aiuto la copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario.

L'aiuto viene concesso per superfici fissate su base nazionale – per quanto concerne l'Italia 1.646.000 ettari – ripartite, sulla base dell'entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/1997, in sottosuperfici di base a livello regionale secondo quanto stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 15 marzo 2005.

L'art. 75 del reg. (CE) 1782/2003 stabilisce che se la superficie per la quale è richiesto l'aiuto risulta superiore alla suindicata superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 75, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).

L'art. 2, par. 2 del decreto MiPAF del 15 marzo 2005 stabilisce che la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 kg. per ettaro.

L'agricoltore che richiede il premio qualità per il frumento duro (codice intervento 009) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, il codice prodotto 002 (cfr. Allegato matrice prodotto/intervento).

L'elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2009/2010, con relativa codifica, è riportato nell'Allegato 2 alla presente circolare.

6.2.1.2. Colture energetiche

Ai sensi dell'art. 88 del reg. CE 1782/2003, viene concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche.

Qualsiasi prodotto può essere coltivato, a condizione che i prodotti ottenuti siano destinati alla produzione di energia termica, elettrica o meccanica e/o di biocarburanti e biocombustibili, nel rispetto del criterio della prevalenza del valore economico dei prodotti energetici, che deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la trasformazione della materia prima. L'agricoltore è tenuto a sottoscrivere, entro i termini per la presentazione della domanda unica, un contratto di coltivazione, allegando una copia nella rispettiva domanda unica o deve avere presentato una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

Gli agricoltori che intendono destinare ad usi energetici prodotti ottenuti da coltivazioni pluriennali per le quali non è stato stipulato un contratto sono tenuti a presentare un impegno a piantare durante l'anno considerato (cfr. paragrafo 5.2 della circolare ACIU.2008.836 del 14 maggio 2008).

La coltivazione della canapa è assoggettata alle disposizioni descritte nel paragrafo 6.1.2.1.2.

La presentazione dei contratti di cui all'art. 25 del Reg. CE n. 1973/2004 deve essere eseguita attraverso il portale SIAN (www.sian.it) con una procedura informatizzata rilasciata alle ditte industriali riconosciute dall' AGEA.

La disciplina di tali contratti è demandata ad un apposito provvedimento dell'Organismo di Coordinamento AGEA.

Gli agricoltori, che abbiano indicato su alcune particelle codici colturali idonei ed eseguano la trasformazione delle materie prime agricole ottenute su tali superfici direttamente in azienda per l'ottenimento di energia termica, elettrica o biogas, sono tenuti alla compilazione di formati analoghi a quelli che sono obbligatori nella contrattistica con le imprese di trasformazione, che riportano l'indicazione "dichiarazione sostitutiva del contratto" e "dichiarazione sostitutiva della consegna" del prodotto".

Nel caso in cui le materie prime ottenute siano potenzialmente alimentari (semi oleosi e granella di mais), l'agricoltore è tenuto, a procedere alla denaturazione e/o colorazione di tali materie prime come espressamente previsto dal reg. CE 1973/2004.

La disciplina di tali dichiarazioni sostitutive è demandata ad un apposito provvedimento dell'Organismo di Coordinamento AGEA.

L'agricoltore che richiede il premio per le colture energetiche (codice intervento 017-colture energetiche o 018-colture energetiche biogas) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

6.2.1.3. Tabacco

Il capitolo 10 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 disciplina l'aiuto accoppiato per il tabacco. Per le campagne 2006, 2007, 2008 e 2009 può essere concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco greggio di cui al codice NC 2401.

L'aiuto è concesso agli agricoltori che hanno ottenuto il pagamento di un premio per il tabacco ai sensi del regolamento (CEE) n. 2075/92 negli anni civili 2000, 2001 e 2002 e agli agricoltori che hanno acquisito quote di produzione di tabacco durante il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005.

I contratti e le modalità di pagamento del premio sono disciplinati dai DM 30 gennaio 2006 e 22 marzo 2007, e specificati nelle circolari ACIU.2006.187 del 21 febbraio 2006 e ACIU.2007.197 del 28 marzo 2007.

Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare, ai sensi dell'art. 13, par. 12 lett.a) e b) del reg. CE 796/04, all'interno della domanda unica di pagamento:

- i riferimenti dei contratti di coltivazione dagli stessi stipulati con le imprese di trasformazione;
- l'indicazione della varietà di tabacco coltivata su ciascun appezzamento.

L'agricoltore che richiede il premio per il tabacco (codice intervento 200) deve verificare i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare, ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

6.2.2. Titolo IV del reg. (CE) 73/2009

6.2.2.1. Aiuto specifico per il riso

Ai sensi del Titolo IV, Capitolo 1, Sezione 1 del Reg. CE 73/2009 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610 (comprende anche il riso per la produzione di seme). Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

L'art. 74 prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 453 Euro/ha. L'aiuto è corrisposto nel limite della Superficie di Base nazionale, pari a 219.588 ettari.

La suddetta superficie di base è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

ZONE	ETTARI
I	219.148
II	314
III	126
TOTALE	219.588

L'elenco dei comuni di appartenenza è contenuto nell'allegato B del Decreto MiPAF del 15 marzo 2005.

Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la SNB di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le zone, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle zone che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle zone che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna zona (art. 76, par. 2 reg. (CE) n. 73/2009).

Il riproporzionamento viene effettuato secondo le modalità previste nell'allegato II del reg. CE 1973/2004.

L'agricoltore che richiede l'aiuto specifico per il riso deve utilizzare il codice intervento 011.

L'elenco delle destinazioni produttive e delle varietà di riso che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2009/20010, con le relative codifiche, è riportato nell'allegato 3 alla presente circolare.

6.2.2.2. Piante Proteiche

Per gli anni **2009, 2010 e 2011** è concesso un aiuto agli agricoltori che producono colture proteiche secondo i requisiti di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 3 del regolamento (CE) 73/2009.

Le colture proteiche oggetto di aiuto sono:

- piselli di cui al codice NC071310,
- favette di cui al codice NC071350,
- lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950.

Per lupini dolci si intende la varietà di lupini in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5% di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all'allegato 1 del reg. CE 1973/04, secondo le disposizioni dettate dall'art. 2, par. 56 del suddetto regolamento.

L'art. 80 prevede un premio speciale pari a 55,7 Euro per ettaro per colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattea. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

La superficie massima garantita (SMG) è fissata a 1.680.000 ettari. Qualora la richiesta d'aiuto risultasse superiore alla SMG la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

L'agricoltore che richiede il premio per le piante proteiche (codice intervento 010) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i seguenti codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento":

- codice: 574 – fave e favette allo stato secco;
- codice: 618 – lupini – semi di lupini dolci;
- codice: 020 – piselli allo stato secco.

6.2.2.3. Pagamento per superficie per la frutta a guscio

Il titolo IV, capitolo 1, sezione 4 del reg. CE 73/2009 disciplina il regime di aiuto alle superfici a frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;
- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;
- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio non è differenziato in funzione della tipologia di prodotto.

È fissata una superficie massima garantita, pari a 829.229 ettari. Ciascuno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG (pari, per l'Italia, a 130.100 ha) per l'importo medio di 120,75 EUR.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto MiPAF del 10.03.2006 n. E-271, l'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita è determinato in 241,50 euro.

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto MiPAF del 10.03.2006 n. E-271 "è concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ettaro utilizzando gli eventuali fondi resi disponibili ai sensi della legge 183/87".

Sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che rispondono ai requisiti di seguito esposti.

L'art. 15, par. 3 del Reg. 1973/2004 e successive modifiche stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a 0,10 ettari.

Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densità) non può essere inferiore a:

- **125 per le nocciole;**
- **50 per le mandorle;**
- **50 per le noci comuni;**
- **50 per i pistacchi;**
- **30 per le carrube.**

La superficie minima e la densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilità la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture.

La concessione del pagamento per superficie per la frutta a guscio è subordinata all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

L'agricoltore che richiede il premio per la frutta a guscio (codice intervento 012 - nocciola, 013 - mandorle, 014 - noci comuni, 015 - pistacchi, 016 - carrube) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare.

6.2.2.4. Aiuto alle sementi

Il Titolo IV, Capitolo 1, Sezione 5 del reg. (CE) n. 73/2009, disciplina l'aiuto alle sementi certificate per gli anni **2009, 2010 e 2011**.

I produttori agricoli che intendono richiedere l'aiuto per le sementi sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

1. Domanda Unica da trasmettere all'organismo pagatore competente: deve contenere l'elenco degli appezzamenti, utilizzati per la moltiplicazione di semente, con l'indicazione della specie. Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare all'interno della domanda unica di pagamento soltanto appezzamenti riconducibili a superfici oggetto di contratto, o di dichiarazione.
2. Contratti di moltiplicazione stipulati con una impresa sementiera oppure dichiarazione di coltivazione, qualora il produttore sia una ditta sementiera o un costituente che moltiplichi direttamente il prodotto. Tali documenti, riportanti il totale delle superfici oggetto del contratto o della dichiarazione di coltivazione, devono essere trasmessi ad AGEA nei termini stabiliti dalle disposizioni di settore.
3. Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi, nella quale devono essere specificati i quantitativi di semente in relazione ai quali il produttore richiede l'aiuto. Ciascun quantitativo, relativo ad un lotto di semente certificato dall'ENSE, deve essere accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di avvenuta certificazione e dalla dichiarazione attestante che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione per la semina. Tale comunicazione deve essere trasmessa ad AGEA entro il 15 giugno 2009 (art. 3 del D.M. 15 marzo 2005).

Ai sensi dell'art. 50 del reg. (CE) 1973/04, la moltiplicazione di semente di canapa potrà riguardare esclusivamente le varietà riportate nell'allegato 3 alla presente circolare.

L'agricoltore che richiede il premio per le sementi certificate (codice intervento 024) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

6.2.2.4.1. Aiuto alle sementi e Regime Unico di Pagamento

In applicazione dell'art. 87 del reg. CE 93/2009, nel caso in cui la superficie accettata per la certificazione per cui è chiesto l'aiuto per le sementi sia la stessa per cui è chiesto l'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto per le sementi è detratto l'importo dell'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, senza che sia inferiore a zero.

Nel caso delle specie di cereali e oleaginose (allegato XIII, punti 1 e 2 reg. (CE) 73/2009), l'aiuto per le sementi è corrisposto integralmente.

6.2.2.5. Aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero

Il titolo IV, capitolo 1, sezione 7 del reg. (CE) 73/2009 disciplina l'aiuto accoppiato per la barbabietola da zucchero

L'aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi a norma dell'art. 50 del reg. (CE) 1234/2007.

L'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard.

La presentazione dei contratti deve essere eseguita attraverso il portale SIAN (www.sian.it) con una procedura informatica rilasciata alle imprese saccarifere accreditate dall'AGEA.

E' necessario, comunque, allegare alla Domanda Unica la copia del contratto.

L'agricoltore che richiede il premio per la barbabietola da zucchero (codice intervento 101) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare, ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

6.2.3. Articolo 68 ter del reg. (CE) 1782/2003

6.2.3.1. Aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione

L'aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione è disciplinato dal D.M. 1229/2008.

Qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto, può presentare domanda per la corresponsione degli aiuti accoppiati alla produzione per il pomodoro da destinare alla trasformazione.

La nota MiPAAF Prot. N. 742 del 30 gennaio 2009 stabilisce che l'importo dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pomodoro destinato alla trasformazione per l'anno 2009, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229 è fissato in 1.100,00 euro/ha.

L'importo definitivo dell'aiuto per ettaro, ai sensi dell'articolo 171 quinquies quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004 è fissato per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004.

L'aiuto è corrisposto ai produttori di pomodoro da industria in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Siano associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'articolo 125 sexies del medesimo regolamento;
- b) le cui superfici agricole, destinate alla produzione di pomodoro da industria, abbiano una dimensione complessiva di almeno 0,3 ettari e una dimensione per appezzamento superiore a 500 metri quadri, nonchè siano interamente seminate e siano oggetto delle lavorazioni secondo le normali pratiche di coltivazione;
- c) abbiano concluso, per il tramite di una organizzazione di cui al punto a), un contratto o un impegno di conferimento con un primo trasformatore per la trasformazione del pomodoro da industria prodotto sulle superfici oggetto di contratto;
- d) il cui contratto o impegno di conferimento contengano tutti gli elementi indicati nel capitolo 6 del D.M.1229/2008;
- e) la cui produzione è consegnata al primo trasformatore con il quale è stato concluso il contratto o l'impegno di conferimento.

La presentazione dei contratti di cui all'art. Articolo 171 quinquies bis del Reg. CE n. 1973/2004 deve essere eseguita attraverso il portale SIAN (www.sian.it) con una procedura informatica rilasciata alle ditte industriali accreditate dall'AGEA.

La disciplina di tali contratti è regolata dalla circolare AGEA n. 5 del 25 febbraio 2008.

L'agricoltore che richiede il premio per il pomodoro da trasformazione (codici intervento: **086**-Pomodoro da trasformazione, **092**-Pomodorino, anche in coltivazione biologica, **093**-Coltivazioni biologiche diverse dal pomodorino) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

Il pomodoro da trasformazione è considerato uso del suolo ammissibile all'associazione con i titoli ordinari.

Il mancato rispetto (parziale o totale) delle consegne dei quantitativi contrattati comporta una riduzione dell'aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione. L'entità della riduzione è regolamentata dalla specifica circolare AGEA sulle procedure di controllo per l'aiuto accoppiato al pomodoro da industria.

La mancata consegna non pregiudica il percepimento dell'aiuto disaccoppiato.

6.2.3.2. Aiuto transitorio per le pere, pesche e prugne d'Ente destinate alla trasformazione

L'aiuto transitorio per le pere, pesche e prugne d'Ente destinate alla trasformazione è disciplinato dal D.M. 2693/2008.

Viene concesso un aiuto comunitario indicativo pari a:

- 2.200,00 euro/ha per le pere
- 800,00 euro/ha per le pesche
- 2.000,00 euro/ha per le prugne d'Ente.

L'importo definitivo dell'aiuto per ettaro, ai sensi dell'articolo 171 quinquies quater , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004 è fissato per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004.

L'aiuto è corrisposto ai produttori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Siano associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'articolo 125 sexies del medesimo regolamento;
- b) Si impegnino a consegnare al primo trasformatore con il quale è stato concluso il contratto o l'impegno di conferimento, una quantità di prodotto che non può essere inferiore a:
 - 25 tonnellate per ettaro di superficie nel caso di pere destinate alla trasformazione;
 - 24 tonnellate per ettaro di superficie nel caso di pesche destinate alla trasformazione;
 - 1,5 tonnellate per ettaro nel caso di prugne d'Ente essiccate.
- c) le cui superfici agricole, destinate a ciascun prodotto, abbiano una dimensione complessiva di almeno 0,3 ettari e una dimensione per appezzamento superiore a 500 metri quadri, nonchè siano interamente piantate e in produzione e siano oggetto delle lavorazioni secondo le normali pratiche di coltivazione;
- d) abbiano concluso, per il tramite di una organizzazione di cui al punto a), un contratto o un impegno di conferimento con un primo trasformatore per la trasformazione delle pesche, pere o prugne d'Ente prodotte sulle superfici oggetto di contratto;
- e) il cui contratto o impegno di conferimento contengano tutti gli elementi indicati nel capitolo 6 del D.M. 2693/2008.

La presentazione dei contratti di cui all'art. Articolo 171 quinquies bis del Reg. CE n. 1973/2004 deve essere eseguita attraverso il portale SIAN (www.sian.it) con una procedura informatica rilasciata alle ditte industriali accreditate dall'AGEA.

La disciplina di tali contratti è demandata ad un apposito provvedimento di AGEA.

L'agricoltore che richiede il premio per le pere da trasformazione (codice intervento: 087 Pere da trasformazione), pesche da trasformazione (codice intervento: 094 Pesche da trasformazione), prugne d'Ente da trasformazione (codice intervento: 088 Prugne d'ente da trasformazione) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

Il mancato rispetto (parziale o totale) del contratto per la produzione e la consegna di pere, oppure pesche, oppure prugne d'Ente da trasformare comporta una riduzione dell'aiuto transitorio.

6.2.4. Aiuti per tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003

Gli aiuti per tipi specifici di agricoltura ai sensi dell'art. 69 del reg.(CE) 1782/2003 sono stati istituiti, in Italia, dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e successive integrazioni.

L'importo massimo dell'aiuto è di 180 € ettaro per i seminativi e per la barbabietola in avvicendamento, 180 €/capo per la carne bovina e di 15 €/capo per gli ovicaprini.

Tali importi sono puramente indicativi in quanto il premio erogabile sarà determinato ogni anno sulla base del massimale finanziario nazionale previsto dall'allegato VIII del reg. (CE) 1782/2003 e sulla base delle richieste di premio presentate a livello nazionale, considerando le sanzioni eventualmente comminate.

La stessa superficie coltivata nel corso del medesimo anno può beneficiare di un solo premio per tipi specifici di agricoltura.

6.2.4.1. Aiuto supplementare nel settore dei seminativi

Il pagamento supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano:

- a) frumento duro, di cui alle varietà elencate nell'allegato A del decreto n. 2026 del 24.09.2004 e successive modifiche;
- b) frumento tenero;
- c) mais;
- d) coltivazioni erbacee attuando tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture;
- e) barbabietola da zucchero attuando tecniche di avvicendamento almeno biennale.

I quantitativi minimi di semente certificata (pre-base, base, 1^a e 2^a riproduzione) da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare, sono fissati per ettaro e sono indicati in allegato al decreto MiPAF D/580 del 9.12.2004 e D/134 del 23 febbraio 2007. Per le sole varietà ibride di colza seminate con seminatrici di precisione il MiPAF, con nota D/107 del 14.02.2007, consente agli agricoltori di utilizzare 2,5 kg/ha in luogo dei 6 kg/ha indicati nel decreto del 9 dicembre 2004 ai fini del pagamento dell'aiuto supplementare ai sensi dell'art.69 del reg. ce 1782/03.

I suddetti quantitativi (espressi in Kg.) devono essere indicati dal produttore negli appositi campi contenuti nel Quadro R4 – sezione I - del modulo di domanda per ciascuna tipologia di coltura richiesta a premio. Per il mais e il girasole, conformemente alle disposizioni del summenzionato decreto MiPAF D/580, è possibile utilizzare le “unità” come unità di misura alternativa ai kg. Occorre, inoltre, indicare negli appositi spazi la superficie (espressa in ettari ed are) interessata. Per le colture elencate nell’allegato IX del reg. (CE) 1782/25003, richieste al premio supplementare per l’avvicendamento e non contenute decreto MiPAF D/580 (come ad esempio il frumento segalato), deve essere indicata esclusivamente la superficie.

L'erogazione dei premi è subordinata all'utilizzazione di sementi certificate ed in particolare:

- le sementi di mais e soia devono essere conformi al decreto MiPAF del 27.11.03;
- le altre sementi devono essere prodotte unicamente utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari di modificazione genetica.

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione di seguito indicata.

- a) copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE o omologo Organismo ufficiale di certificazione concernenti:
 - identificazione della partita “ENSE”
 - Categoria
 - Specie
 - Varietà

La data di acquisto desumibile dalla fattura o dal documento di trasporto (d.d.t.), per le colture autunno vernine, non potrà essere successiva al 28 febbraio 2008, mentre per le colture primaverili estive non potrà essere successiva alla data di presentazione della domanda. La data di acquisto come sopra indicata non deve intendersi, in particolar modo per le colture primaverili-estive, come data limite di semina. Si fa inoltre presente che ai sensi dell'allegato VI del DPR 1065/1973, - regolamento legge sementiera - contenente disposizioni che regolano la durata della dichiarazione di germinabilità delle sementi in commercio, in imballaggi non a tenuta di umidità, la durata di efficacia della germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge 1096/71, é pari a mesi 9 per i cereali a paglia ed a 12 mesi per il mais, le foraggere e le oleaginose dall'acquisto della semente stessa.

- b) per le specie per le quali non è prevista la certificazione ufficiale (grano saraceno, mais dolce, miglio e farro), ma che devono comunque essere state prodotte regolarmente ed immesse in commercio da un'azienda autorizzata ai sensi della legge sementiera n.1096/71, occorre allegare in domanda copia delle fatture di acquisto recanti il quantitativo di semente acquistata.

Qualora la fattura non sia completa delle informazioni di cui al precedente punto a) il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini ufficiali.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario.

- c) La dichiarazione non-OGM deve essere presentata obbligatoriamente in allegato alla domanda, a meno che la varietà riportata in fattura sia presente nell'elenco allegato alla presente circolare (All. 10). La suddetta dichiarazione deve essere resa dalla ditta sementiera.

Per le sementi di mais e soia il produttore può:

1. rilevare / acquisire la dichiarazione non-ogm tramite i cartellini presenti sulle confezioni delle sementi di mais e di soia impiegate (oppure: tramite il documento di trasporto o la fattura), che il produttore ha conservato e che quindi è in grado di esibire.
2. In alternativa alla procedura del punto 1), il produttore può esibire la dichiarazione non-ogm rilasciata in forma cartacea dall'azienda sementiera, qualora quest'ultima abbia optato per tale soluzione operativa.

La seguente documentazione deve essere detenuta in azienda per almeno 5 anni ed esibita in caso di controllo:

- originali delle etichette ufficiali dei cartellini ENSE ¹. Nel caso in cui la coltura sia destinata alla produzione di sementi ufficialmente certificate e pertanto soggetta ai prescritti controlli da parte dell'ENSE, in sostituzione degli originali dei cartellini ufficiali il produttore è tenuto a esibire copia della "dichiarazione di ritiro dei cartellini" rilasciata dall'Ente stesso;
- copia fatture di acquisto.

Gli agricoltori devono mantenere in campo le colture richieste al premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica, in condizioni normali di crescita.

Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intendono quelle in cui si attua "l'ordinaria" tecnica di coltivazione praticata a livello locale.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento della maturazione agronomica del prodotto, l'agricoltore deve presentare una comunicazione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del reg. (CE) n. 796/04.

L'agricoltore che richiede il premio per il grano duro (codice intervento 001), il grano tenero (codice intervento 002), il mais (codice intervento 003) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

¹ Sono da considerarsi equivalenti a quelli ENSE i cartellini ufficiali rilasciati da analoghi organismi ufficiali di certificazione di altri paesi dell'Unione Europea, ovvero rilasciati secondo gli schemi OECD/OCSE". In quest'ultimo caso, i cartellini debbono riportare l'indicazione "Regole e norme CE" (in inglese: "EC rules and standards").

6.2.4.1.1. Avvicendamento

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2, punto d), del Decreto MiPAF n° 2026, è stabilito un premio supplementare per l'avvicendamento almeno biennale che preveda la rotazione, all'interno della stessa particella, di colture depauperanti con colture miglioratrici della fertilità del terreno o colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n° 1782/03. E' altresì consentita la coltivazione di sole colture miglioratrici o da rinnovo purché sia attuata alternanza tra colture di specie diversa.

Ai sensi dell'art. 1 bis del decreto MiPAF del 24 settembre 2004 e successive modifiche (Decreto MiPAF D/256 del 28 aprile 2006) possono, inoltre, richiedere il premio supplementare ai sensi dell'art. 69 del reg. CE 1782/03 gli agricoltori che coltivano la **barbabietola da zucchero** e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennali.

Il produttore che richiada l'aiuto supplementare si impegna a completare l'avvicendamento per almeno due anni.

Qualora nel secondo anno l'impegno non venga rispettato per la stessa superficie di una particella, tale superficie sarà presa in considerazione per il calcolo delle sanzioni e si procederà a recuperare gli importi indebitamente già percepiti l'anno precedente (vedere il successivo paragrafo). Nel caso in cui l'impegno nel secondo anno, per la stessa superficie di una particella, sia rispettato nel piano culturale di un'altra azienda, le suddette sanzioni e i recuperi non saranno considerati.

Di seguito si riportano alcuni esempi di chiarimento:

esempio a) - avvicendamento tra colture miglioratrici/rinnovo di specie diversa

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2006	fave (miglioratrice)	SI	SI
II anno 2007	girasole (rinnovo)		
III anno 2008	fave (miglioratrice)		
IV anno 2009	pisello (miglioratrice)		

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2006	fave (miglioratrice)	NO	NO
II anno 2007	fave (miglioratrice)		
III anno 2008	girasole (rinnovo)	SI	SI
IV anno 2009	fave (miglioratrice)		

esempio b) - avvicendamento tra colture depauperanti appartenenti a specie diverse. Non è ammesso l'avvicendamento tra sole specie depauperanti.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2006	orzo (depauperante)	NO	NO
II anno 2007	grano (depauperante)		
III anno 2008	orzo (depauperante)		
IV anno 2009	segale(depauperante)		

esempio c) - avvicendamento tra colture depauperanti e colture da rinnovo/miglioratrici .

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2006	orzo (depauperante)	SI	SI
II anno 2007	mais (da rinnovo)		
III anno 2008	orzo (depauperante)		
IV anno 2009	mais (da rinnovo)		

Si intendono colture miglioratrici della fertilità del terreno e colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n° 1782/03 le specie di seguito elencate:

colture miglioratrici e da rinnovo:

- Altri cereali (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce)
- Proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci)
- Semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino)
- Piante da fibra (canapa, lino)

colture depauperanti:

- Cereali a paglia (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro)

L'agricoltore che richiede il premio per l'avvicendamento (codice intervento 004) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro s del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

Altre colture miglioratrici o da rinnovo non elencate nell'allegato IX, non sono oggetto di premio supplementare, come ad esempio: cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, tabacco, foraggere (prati avvicendati ed erbai), superfici non coltivate (set-aside e terreni c.d. "disattivati"), colture orticole di altre specie.

Dette colture possono peraltro essere inserite nell'avvicendamento al fine dell'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, a condizione che sia dichiarata una coltura riportata all'allegato IX.

L'agricoltore che indica tali colture in avvicendamento (codice intervento 068) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

Nell'avvicendamento può essere inserito anche il riso (depauperante), non elencato nell'allegato IX, che nell'anno di coltivazione non è oggetto di premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, qualora sia dichiarata una coltura dell'allegato IX miglioratrice o da rinnovo.

Ad esempio: il trifoglio, non essendo compreso tra le colture elencate nell'allegato IX, pur essendo coltura miglioratrice, non ha diritto al pagamento del premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare per l'anno successivo.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2008	trifoglio (miglioratrice non compresa nell'all. IX)	SI	NO
II anno 2009	orzo (depauperante)	SI	SI

L'agricoltore che ha richiesto l'avvicendamento a premio (interventi 004 o 100) per il 2007 e non intende richiederlo a premio nel 2008 deve, tuttavia, mantenere gli obblighi di rotazione assunti. Di conseguenza, è obbligato a dichiarare puntualmente le superfici sulle quali è necessario completare l'avvicendamento utilizzando il codice intervento 099.

6.2.4.1.2. Applicazione delle sanzioni sul premio supplementare

Per i premi supplementari di cui all'art. 69, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 50 e 51 del Reg. (CE) n° 796/2004.

A tale riguardo occorre chiarire le modalità per la determinazione delle sanzioni, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 72 del Reg. (CE) n° 796/2004, da applicare alla superficie dichiarata nell'ambito del premio supplementare.

Sementi: in presenza di irregolarità amministrative relative alla mancata dimostrazione della certificazione delle sementi e del quantitativo minimo richiesto, l'aiuto viene adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente risultata ammissibile.

In mancanza della dichiarazione non-OGM, prevista dalla presente circolare, l'aiuto non risulterà ammissibile per l'intero importo.

Avvicendamento: in mancanza del rispetto dell'avvicendamento, per la campagna in corso e/o per quella successiva, il premio supplementare non verrà erogato per l'anno in cui viene rilevata l'irregolarità. In caso di pagamento indebito per l'anno precedente (ad esempio il 2007 per il 2008), l'importo precedentemente erogato sarà oggetto di restituzione da parte del produttore ovvero oggetto di recupero secondo quanto già riportato dall'art. 73 del Reg. (CE) n° 796/2004.

Superficie non riscontrata: qualora, in relazione ad una stessa tipologia di aiuto supplementare richiesto (art. 1, comma 2, punti a, b, c, d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04) la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo dell'aiuto supplementare viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento (CE) 796/2004.

Qualora la coltura accertata risulti ammissibile per l'ottenimento del solo premio unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n° 1782/2003, ma non del premio supplementare, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 51 del regolamento (CE) n° 796/2004.

Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo dell'esito aziendale:

Esempio A)

E' stato richiesto il pagamento del premio supplementare "grano duro" di cui all'art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Superficie dichiarata:	ha 1,00 grano duro
Superficie accertata:	ha 0,10 medica ha 0,90 grano duro
Differenza %:	ha 1,00 – ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 %

La superficie a medica non risulta compatibile per il pagamento del premio supplementare "grano duro" di cui all'art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l'importo dell'aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l'eccedenza constatata:

Superficie determinata:	ha 0,9
Eccedenza constatata:	ha 0,1
Superficie sanzionata:	ha 0,1 x 2 = Ha 0,2
Superficie ammissibile al pagamento:	ha 0,9 – ha 0,2 = ha 0,7

La superficie a medica risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non sono applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

Esempio B)

E' stato richiesto il pagamento del premio supplementare "avvicendamento" di cui all'art. 1, comma 2, punto d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Superficie dichiarata:	ha 1,00 girasole
Superficie accertata:	ha 0,90 girasole
	ha 0,10 grano tenero
Differenza %:	ha 1,00 – ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 %

La superficie a girasole, compatibile per il pagamento del premio supplementare "avvicendamento" di cui all'art. 1, comma 2, punto d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04, risulta inferiore alla superficie dichiarata.

Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l'importo dell'aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l'eccedenza constatata:

Superficie determinata:	ha 0,9
Eccedenza constatata:	ha 0,1
Superficie sanzionata:	ha 0,1 x 2 = Ha 0,2
Superficie ammissibile al pagamento:	ha 0,9 – ha 0,2 = ha 0,7

La superficie a grano tenero risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non saranno applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

Nel corso di un anno può essere riconosciuto - per la stessa superficie - soltanto uno degli aiuti supplementari.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 180€per ettaro.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore seminativi di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/2003, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

6.2.4.2. Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine

Possono accedere al pagamento dei premi supplementari relativi al mantenimento degli animali, i detentori dei bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultano aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

I premi supplementari nel settore delle carni bovine possono essere riconosciuti per lo stesso capo una sola volta per anno.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 180 €/capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le eventuali sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni bovine di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/03, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

6.2.4.2.1. Vacche nutrici iscritte ai libri genealogici (razze da carne)

Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, iscritte ai libri genealogici o nei registri anagrafici di razze da carne, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi .

Le razze da carne ammesse sono quelle individuate nell'allegato 2 del decreto MiPAF del 27.11.2001, nonché altre eventualmente indicate con apposita disposizione dall'Autorità nazionale preposta alla vigilanza sulla tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici (Allegato 6).

Il premio è istituito dall'art 2 lett. a) del D.M. 2026 del 24/09/2004.

6.2.4.2.2. Premi per il mantenimento degli animali

Rientrano in questa categoria di premio i bovini allevati secondo metodi estensivi, con il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA/Ha di SAU foraggiera nel comune ove ha sede l'allevamento, con l'obbligo del pascolamento delle superfici destinate a pascolo permanente che devono essere pari ad almeno il 50% delle superfici foraggere totali. Ai fini del calcolo del carico di bestiame vengono presi in considerazione tutti i bovini presenti in azienda di età superiore o uguale a 6 mesi.

Qualora la superficie dichiarata a pascolo sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, l'effettiva utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini pari ad almeno:

- 0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 50 giorni continuativi;
oppure
- 0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi;
oppure
- 0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi.

In particolare sono ammessi all'aiuto le seguenti tipologie di animali:

- Vacche appartenenti alle razze elencate nell'allegato B del decreto MiPAF n° 2026 del 24.09.04, integrato dal decreto MiPAF n° 2668 del 3.11.2004 (Allegato 7), che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi ;
- Altre vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di età inferiore ai 7 anni, calcolati al 15 maggio dell'anno di campagna, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre

dell'anno di campagna, sono detenute per un periodo continuativo superiore a 6 mesi in un'azienda avente un numero di capi medio nell'anno superiore a 5 UBA;

- Bovini – allevati in aziende aventi un numero di capi medio nell'anno di campagna superiore a 5 UBA - di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi, detenuti in azienda nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna per almeno 7 mesi consecutivi. In particolare, al termine del periodo di detenzione di almeno 7 mesi, il capo dovrà avere un'età compresa tra i 15 ed i 27 mesi. Qualora detti bovini siano stati macellati prima del 31 luglio dell'anno di campagna, la permanenza continuativa di 7 mesi in azienda viene calcolata negli 8 mesi che precedono la data della macellazione. In tal caso, il bovino è oggetto di premio solo se non ha percepito un premio, in attuazione dell'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per la stessa categoria di premio l'anno precedente.

Il premio è istituito dall'art 2 lett. b) e c) del D.M. 2026 del 24/09/2004.

6.2.4.2.3. Eccezioni nel calcolo del periodo di permanenza continuativo delle vacche

Una vacca può essere sostituita con un'altra avente le stesse caratteristiche di ammissibilità ai premi. Se la sostituzione avviene entro un periodo massimo di 20 giorni, il periodo di permanenza continuativa in azienda viene calcolato a partire dalla data di entrata del capo sostituito fino a quella di uscita del capo subentrante.

In tal caso, l'AGEA deve essere informata della sostituzione entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta sostituzione e, comunque, nel corso del periodo di detenzione obbligatorio in azienda degli animali. Le comunicazioni, compresa la relativa documentazione probante, devono essere obbligatoriamente effettuate mediante l'apposita modulistica (Allegato 8).

In questo caso i produttori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato troveranno la modulistica necessaria a comunicare le sostituzioni presso il soggetto accreditato che trasmetterà telepaticamente le relative informazioni.

I produttori che non si avvalgono di un soggetto accreditato troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA – Ufficio Domanda Unica e Ortofrutta - Via Palestro n. 81, 00185 Roma. Detti produttori dovranno inviare la modulistica anzidetta all'AGEA –Ufficio Domanda Unica e Ortofrutta – Via Palestro n. 81, 00185 Roma.

Sulla busta contenente le comunicazioni, nello spazio dedicato al mittente devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Comunicazione sostituzione capi bovini

6.2.4.2.4. Premi relativi alla macellazione

Può accedere al pagamento dei premi supplementari per la macellazione dei capi, il titolare delle aziende di allevamenti che rispettino una delle seguenti modalità:

- previste dal regolamento (CE) n. 2081/1992 (IGP);
- previste dal regolamento (CE) n. 1804/99 (metodi di produzione biologici);
- in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del reg. (CE) n. 1760/2000 a condizione che rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodi di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razze o tipo genetico.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 7 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 26 mesi.

Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

6.2.4.2.5. Sanzioni nel settore delle carni bovine

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Atteso che il numero dei capi ammissibili al pagamento dei premi supplementari viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, lo stesso - a norma del regolamento (CE) n° 796/2004 articolo 16 par. 3 secondo comma lett. b - sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n° 796/2004.

Sulla base di quanto riportato nell'articolo 57 dello stesso regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

- b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale;
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento;
- assenza totale di marchiatura dei capi

è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

Alle categorie di premio supplementare riguardanti le vacche e gli altri bovini allevati secondo metodi estensivi, si applicano le sanzioni previste all'art. 56 del regolamento (CE) n° 796/2004.

6.2.4.2.6. Modalità di compilazione – Quadro R3 – Zootecnia - Aiuti supplementari

Le modalità di richiesta di aiuto di seguito descritte si applicano in ambito nazionale, con esclusione delle aziende ricadenti completamente nel territorio di Organismi Pagatori Regionali .

QUADRO R3 Zootecnia - Aiuti supplementari

Il produttore deve indicare nel Quadro R3 della Domanda l'azienda di detenzione degli animali, fornendo ogni informazione richiesta relativa alla identificazione dell'azienda:

- Codice aziendale
- Recapito completo

Sezione I – Premio richiesto – Carni Bovine

Secondo quanto consentito dall'art. 16 par. 3 comma 2 del regolamento 796/2004, sono state introdotte procedure che permettono di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei Bovini.

Le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN) di cui al D.P.R. n. 437 del 19.10.2000, sono descritte nel Decreto Interministeriale 3 gennaio 2002 (GU n. 72 del 26.2.2002).

Devono essere indicate le tipologie di aiuto a cui si vuole accedere, riportando nell'apposita casella la dicitura "SI" oppure "NO" in corrispondenza di ciascuna tipologia di aiuto.

In presenza della dicitura "SI", sono ammessi all'aiuto per quella tipologia di premio, tutti i bovini che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità sopra specificate.

6.2.4.3. Aiuto supplementare nel settore delle carni ovine e caprine

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 €/capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le eventuali sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni ovicaprine di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/03, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

Potranno accedere al pagamento supplementare i produttori con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.

In particolare sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile che si condurranno a pascolo per almeno 120 giorni, che al 15 maggio dell'anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito.

Il calcolo del periodo minimo di pascolamento (120 giorni) decorre non prima del 15 maggio dell'anno di campagna e termina non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. In ogni caso, il periodo minimo di pascolamento e l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione), devono essere comunicati all'AGEA in sede di redazione della domanda unica. Possono essere indicati fino a tre luoghi di pascolamento per ciascun allevamento (codice ASL).

Nel predetto periodo di pascolamento deve essere detenuto nel luogo indicato un numero minimo di ovini e/o caprini non inferiore al numero di capi per i quali si richiede l'aiuto supplementare.

Eventuali variazioni dei dati riportati nella domanda unica riguardanti il periodo minimo di pascolamento e/o l'ubicazione del gregge, devono pervenire all'AGEA almeno 5 giorni prima, tramite l'apposita modulistica (Allegato 9).

In questo caso i produttori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato troveranno la modulistica necessaria a comunicare le variazioni presso il soggetto accreditato, che trasmetterà telepaticamente le relative informazioni.

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA – Ufficio Domanda Unica e ortofrutta - Via Palestro, 81, 00185 Roma. Detti produttori dovranno inviare la modulistica anzidetta all'AGEA – Ufficio Domanda Unica e ortofrutta – Via Palestro, 81, 00185 Roma. Sulla busta contenente le comunicazioni, nello spazio dedicato al mittente devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
COMUNICAZIONE VARIAZIONE UBICAZIONE GREGGE

6.2.4.3.1. Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

I capi dichiarati nella domanda unica di aiuto, che - durante il periodo di permanenza dichiarato - non saranno trovati nella località indicata dal richiedente, saranno considerati come animali non accertati.

Qualora il numero degli ovini e caprini dichiarati nella domanda unica di aiuto superi il numero degli animali accertati, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste all'art. 60 del Reg. (CE) n° 796/2004.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

6.2.4.3.2. Modalità di compilazione – Quadro R3 – Zootecnia - Aiuti supplementari

Le modalità di richiesta di aiuto di seguito descritte si applicano in ambito nazionale, con esclusione delle aziende ricadenti completamente nel territorio di Organismi Pagatori Regionali .

QUADRO R3 Zootecnia - Aiuti supplementari

Sezione II – Premio richiesto – Carni Ovine e Caprine

Devono essere indicati nelle apposite caselle le seguenti informazioni:

- il numero di capi per i quali si richiede il premio,
- il periodo minimo di pascolamento,
- l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione).

Possono essere indicate fino a tre località di pascolo.

7 COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare l'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento", contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

Il prospetto seguente illustra, per i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. 1782/2003, tutti gli interventi ed il relativo codice da utilizzare nella domanda unica di pagamento.

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Cod. intervento
TITOLI BASATI SULLA SUPERFICIE	TITOLO III, CAPITOLO 1, ART. 34 DEL REG. CE N. 73/2009	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Ammissibili ex artt. 34 e 38 reg. (CE) 73/09	026
			Colture permanenti con premio richiesto per colture energetiche	
TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo 1	GRANO DURO QUALITA'		009
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE	Contratto Coltivazioni non permanenti	017
			Contratto Coltivazioni permanenti	
			Impegno a piantare Coltivazioni permanenti	
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	Dichiarazione Coltivazioni non permanenti	018
Dichiarazione Coltivazioni permanenti				
Capitolo 10quater	TABACCO		200	
TIT. IV Reg.(CE) 73/09	Capitolo 1	Sezione 2	PIANTE PROTEICHE	010
		Sezione 1	RISO	011
		Sezione 4	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA	012
		Sezione 4	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE	013
		Sezione 4	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI	014
		Sezione 4	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI	015
		Sezione 4	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE	016
		Sezione 5	SEMENTI CERTIFICATE	024

Regime di aiuto	Riferimento normativo		Descrizione intervento	Cod. intervento
		Sezione 7	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	101
ART. 68 ter Reg.(CE) 1782/03	D.M. n. 1229/2008		POMODORO DA TRASFORMAZIONE	086
			POMODORINO, ANCHE IN COLTIVAZIONE BIOLOGICA	092
			COLTIVAZIONI BIOLOGICHE DIVERSE DAL POMODORINO	093
	D.M. n. 2693/2008		PERE DA TRASFORMAZIONE	087
			PESCHE DA TRASFORMAZIONE	094
			PRUGNE D'ENTE DA TRASFORMAZIONE	088
ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)		GRANO DURO	001
	Dm 2026/04 art.1 lett. b)		GRANO TENERO	002
	Dm 2026/04 art.1 lett. c)		MAIS	003
	Dm 2026/04 art.1 lett. d)	AVVICENDAMENTO	ammissibile al premio	004
			compatibile - non ammissibile al premio	068
			SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE per il 2° anno e NON RICHIESTA al premio	099
	Dm 2026/04 art.1 bis		BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENTO	100
	DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Foraggere	029
Pascoli permanenti				
ALTRO	CANAPA (art. 39 REG. (CE) N. 73/2009)		CANAPA	037
	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1234/2007)		FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	025
DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI ALL'ASSOCIAZIONE CON I TITOLI BASATI SULLE SUPERFICIE	ARTT. 34 e 38 del Reg. (CE) 73/09		DESTINAZIONI PRODUTTIVE non ammissibili	030
	ARTT. 34 e 38 del Reg. (CE) 73/09		DESTINAZIONI PRODUTTIVE ammissibili ma non utilizzabili	077
	ART. 38 del Reg. (CE) 73/09		DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE	031

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (art. 13 e 14 del reg (CE) 796/04 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità).

L'agricoltore, una volta identificata la destinazione produttiva da dichiarare nella domanda unica (sezione 1), verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa (sezione 2) e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 4 – Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

8 COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI INTERVENTO

Le compatibilità tra i diversi regimi di aiuto previsti dai regg. (CE) nn.1782/2003 e 73/2009 sono riportate nell'allegato 4 - Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

Di seguito vengono esaminate, per ciascun regime di aiuto, le possibili compatibilità con gli altri regimi.

I titoli basati sulla superficie(titolo III del reg. (CE) 73/2009)

Sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 73/2009, esclusa la frutta in guscio;
- I premi previsti dall'art. 68 ter del reg. (CE) 73/2009 escluso l'aiuto transitorio per le pesche, pere e prugne d'Ente da destinare alla trasformazione.

Premio specifico alla qualità per il frumento duro (titolo IV reg. (CE) 1782/03)

Non è compatibile con:

- le foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo delle UBA, sono costituite da erbai)
- i foraggi da trasformazione

E' compatibile con:

- i titoli ordinari
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - grano duro – art. 1 lett.a) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026;
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Premio per le colture proteiche (titolo IV reg. (CE) 73/09)

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- i titoli basati sulle superfici
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Aiuto specifico per il riso (titolo IV reg. (CE) 73/09)

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- l'aiuto per le colture energetiche
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Pagamento per superficie per la frutta a guscio (titolo IV reg. (CE) 73/09)

E' incompatibile con qualsiasi altro regime di aiuti

Aiuto per le colture energetiche (titolo IV reg. (CE) 1782/03)

E' compatibile con:

- il premio per il risone
- i titoli basati sulla superficie
- premi supplementari art. 69 (seminativi)
- aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui ai cap. 10 septies

Aiuto alle sementi (titolo IV reg. (CE) 73/09)

Non è compatibile con:

- aiuto transitorio ai prodotti ortofrutticoli art. 68 ter
- superfici foraggere a fini UBA

E' compatibile con:

- foraggi tra trasformazione
- il premio per il risone
- il premio per le colture proteiche
- i titoli basati sulle superfici (con le limitazioni di cui al paragrafo 6.2.2.4.1.)

Aiuto per il tabacco (titolo IV reg. (CE) 1782/03)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero (titolo IV reg. (CE) 73/09)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- aiuto per le colture energetiche di cui al Tit. IV del reg (CE) 1782/03
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - barbabietola in avvicendamento - art. 1bis decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 (seminativi):

Grano duro

E' compatibile con:

- i titoli basati sulla superficie
- i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi a:
 - frumento duro qualità
 - colture energetiche

Non è compatibile con:

- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi alle:
 - sementi certificate (in quanto non oggetto della trattenuta dell'8%, applicata alle sole colture elencate nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003, relativa ai premi supplementari seminativi)
- Le superfici investite a foraggi destinati alla trasformazione
- Altri premi ai sensi dell'art. 69;

Grano tenero

E' compatibile con:

- i titoli basati sulla superficie
- i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi a:
 - colture energetiche

Non è compatibile con:

- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi alle:
 - sementi certificate (in quanto non oggetto della trattenuta dell'8%, applicata alle sole colture elencate nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003, relativa ai premi supplementari seminativi)
- Le superfici investite a foraggi destinati alla trasformazione
- Altri premi ai sensi dell'art. 69;

Mais

E' compatibile con:

- i titoli basati sulla superficie
- i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi a:
 - colture energetiche

Non è compatibile con:

- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi alle:
 - sementi certificate (in quanto non oggetto della trattenuta dell'8%, applicata alle sole colture elencate nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003, relativa ai premi supplementari seminativi)
- Le superfici investite a foraggi destinati alla trasformazione
- Altri premi ai sensi dell'art. 69;

Avvicendamento – prodotti a premio:

E' compatibile con:

- i titoli basati sulla superficie
- i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi a:
 - frumento duro qualità
 - colture energetiche

Non è compatibile con:

- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi alle:
 - sementi certificate (in quanto non oggetto della trattenuta dell'8%, applicata alle sole colture elencate nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003, relativa ai premi supplementari seminativi)
- Le superfici investite a foraggi destinati alla trasformazione
- Altri premi ai sensi dell'art. 69;

Avvicendamento – prodotti non pagabili:

E' compatibile con:

- i titoli basati sulla superficie
- i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi a:
 - colture energetiche
 - tabacco
- i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 73/2009 relativi a:
 - riso
 - piante proteiche

Non è compatibili con:

- Le superfici investite a foraggi destinati alla trasformazione
- Altri premi ai sensi dell'art. 69;

Barbabietola in Avvicendamento:

E' compatibile con:

- i titoli basati sulla superficie
- i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi a:
 - colture energetiche

- i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 73/2009 relativi a:
 - barbabietola da zucchero

Non è compatibile con:

- Altri premi ai sensi dell'art. 69.

I premi ai sensi dell'**art. 69** del reg. (CE) n. 1782/2003 (**zootecnia: foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA**)

Le superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo delle UBA, sono costituite da erbai.

Sono compatibili con:

- I titoli basati sulla superficie
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

I foraggi da trasformazione:

Sono compatibili con:

- I titoli basati sulla superficie
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 73/2009 relativi alle sementi certificate
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

L'aiuto transitorio al pomodoro da destinare alla trasformazione (art. 68ter del reg. (CE) 1782/2003):

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

L'aiuto transitorio per le pere, pesche e prugne d'Ente da destinare alla trasformazione (art. 68ter del reg. (CE) 1782/2003):

E' incompatibile con qualsiasi altro regime di aiuti

Compatibilità superfici interessate da impegni agroambientali ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia di sviluppo rurale e regimi di aiuto richiesti nella domanda unica di pagamento

Le superfici interessate da **impegni agroambientali** ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia di sviluppo rurale:

sono compatibili, salvo diverse disposizioni contenute nei piani di sviluppo rurale regionali e/o nei bandi regionali, con:

- premi supplementari art. 69;
- aiuto transitorio ortofrutta art. 68 ter;
- titolo IV del reg. (CE) 1782/03 e titolo IV reg. (CE) 73/2009;

- titolo III (in caso di richiesta di pagamento dei titoli ordinari vengono applicate le disposizioni previste dall'art. 16 del reg. (CE) 796/2004 qualora nella fase di ricognizione preventiva siano stati esclusi alcuni anni del periodo di riferimento e, contemporaneamente, l'impegno agroambientale prosegua nella campagna 2009).

Compatibilità superfici interessate da ristrutturazione vigneti e regimi di aiuto richiesti nella domanda unica di pagamento

Le superfici interessate dall'espianto di un vigneto e successivo reimpianto (ai sensi dei Regg. (CE) 479/2008 e 555/2008) possono essere ammesse al solo aiuto disaccoppiato, negli anni che intercorrono tra le due attività.

Tale superficie, destinata comunque a vigneto, non può beneficiare degli aiuti previsti all'art. 69 ovvero al Titolo IV del Reg. CE 1782/2003 ovvero al Titolo IV del Reg. CE 73/2009.

9 REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del reg. (CE) n. 796/2004 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a) del reg. (CE) n. 1782/2003.

9.1 Appezzamenti

9.1.1. Tare e usi non agricoli

Ai sensi all'articolo 30, comma 2, del regolamento (CE) n. 796/04, la superficie da prendere in considerazione ai fini della domanda unica deve corrispondere alla superficie utilizzata secondo le norme locali.

Taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri, ad eccezione del premio accoppiato tabacco.

Inoltre le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioè superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq. I tratturi temporanei e/o capezzagne sono considerati tare non significative.

In dettaglio, nei casi in cui siano presenti tare rilevanti (> 100 mq) nella dichiarazione occorrerà dettagliare la particolare destinata della superficie "non agricola":

Come "USI NON AGRICOLI - FABBRICATI" si considerano i manufatti e le strade permanenti (superiori 2 metri).

Per "USI NON AGRICOLI - TARE E INCOLTI", si intendono le strade non permanenti, le ripe, le scarpate, ecc.

Le acque (laghi, paludi, vasche, bacini, alvei, ecc) devono essere dichiarate con la descrizione "USI NON AGRICOLI - ALTRO".

9.1.2. Piante sparse e seminativo arborato

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura ‘ordinaria’, l’area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell’albero e della quota della superficie impropria non seminata».

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all’interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni:

- “piante sparse”, quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;
- “seminativo arborato” quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

9.1.3. Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:

a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici disattivate

Se all’interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per le disattivate), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq).

b) Superfici coltivate sottochioma

Nel caso in cui l’area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	Tipologia tara
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

9.1.4. Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo (ad esclusione dell’utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovrà sottrarre alla superficie da dichiarare l’area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq (per le piante piccole) e per 10 mq (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita).

9.1.5. Coltivazioni arboree specializzate

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sarà classificata “specializzata” quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come ‘non seminabile’, associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l’incompatibilità della finalità lucrativa delle superfici.

Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.

9.1.6. Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici

E’ stata definita una tolleranza tecnica di misurazione, ai sensi dell’articolo 30, par. 1 del regolamento (CE) 796/04.

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento aereo.

In particolare, le modalità di calcolo della superficie ammissibile a seguito dell’applicazione della suddetta tolleranza sono le seguenti:

Se:

$(\text{//superficie dichiarata della parcella agricola} - \text{superficie misurata della parcella agricola //}) \leq (\text{perimetro della parcella agricola} * 1,5 \text{ m.})$

la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie dichiarata
altrimenti

la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie misurata

Dunque, la *superficie dichiarata della parcella agricola* è un elemento di calcolo fondamentale.

La differenza tra la superficie dichiarata e la superficie misurata della parcella agricola, in valore assoluto, viene confrontata con il perimetro della parcella stessa, moltiplicato per il coefficiente di tolleranza 1,5 metri (zona cuscinetto). Se la differenza ottenuta è inferiore o uguale al prodotto tra perimetro e zona cuscinetto, la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie dichiarata; altrimenti, a superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie misurata.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore a 1,0 ha.

9.2 Foraggiere

Ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art.2, lettere b), c) e d) del DM 2026 del 24 settembre 2004, che prevedono l'allevamento di bovini secondo metodi estensivi, l'agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50 % della superficie foraggera aziendale destinata a pascolo permanente.

Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono parimenti elencate nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento.

Le superfici investite a pascolo permanente sono ammissibili all'associazione con i titoli ordinari.

L'allegato I del Reg. (CE) 1444/2002 classifica i pascoli permanenti nel modo seguente:

Codice	Oggetto	Definizione
F	PRATI PERMANENTI E PASCOLI	Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda.
F/1	Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.
F/2	Pascoli magri	Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato. Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

Secondo quanto previsto dal documento della Commissione europea "AGRI/60363" al capitolo 3, *In conformità dell'articolo 8, par. 1, del regolamento n. 796/2004, le superfici (foraggiere) arborate all'interno di una parcella agricola con una densità superiore a 50 piante/ha devono essere considerate inammissibili come regola generale. Eventuali deroghe devono essere definite in anticipo dagli Stati membri.*

Deroghe:

Per le seguenti categorie, facendo riferimento al documento della Commissione europea "AGRI/60363", ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte) alle sole superfici F/2 con numero di piante superiori a 50 nelle seguenti destinazioni d'uso:

Destinazione d'uso
Pascolo arborato-cespugliato (tara 20%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente
Pascolo arborato (tara 50%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente

Ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte):

- 80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 20%;
- 50% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 50%.

L'art. 44, par. 2 del reg. CE 1782/2003 stabilisce *che per "ettari ammissibili" s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli."*

L'art. 2., par. 2, del reg. CE 796/2004 definisce il "pascolo permanente": *terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più....* (omissis).

Pertanto, ai sensi dell'art. 44, par. 2, del reg. CE 1782/2003, le superfici a pascolo magro sono considerate ammissibili solo nella parte in cui possono essere utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio.

Di conseguenza le superfici a pascolo magro devono essere **obbligatoriamente pascolate oppure sfalciate**; vengono effettuati controlli al fine di verificare il rispetto di tale obbligo.

Inoltre, per le suddette superfici a pascolo magro, ad esclusione della destinazione d'uso "PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI): PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI – PERMANENTE", il produttore deve indicare in domanda almeno una delle seguenti condizioni:

1. Pascolamento: indicazione codice allevamento della BDN;
2. Pascolamento, per altri tipi di allevamenti diversi da bovini e ovini, non registrati in BDN (ad esempio equini, suini);
3. Sfalcio:
 - 3.1. autoconsumo del foraggio (presenza codice allevamento in BDN o di altri tipi di allevamento non registrati in BDN – v. punto 2);
4. Cause di forza maggiore (esclusivamente legate agli allevamenti come, ad esempio, epizootia con i relativi documenti giustificativi).

Qualora la superficie dichiarata a pascolo magro sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, l'effettiva utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini, ovini o caprini pari ad almeno:

- 0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 50 giorni continuativi; oppure

- 0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi; oppure
- 0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi.

Nel caso di pascolamento in un comune diverso da quello in cui ha sede l'allevamento, è necessario dichiarare il codice pascolo che è stato indicato in BDN.

Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono elencate nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonna "FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d- pascolo permanente- foraggiere" (codice di intervento 029).

9.2.1. Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento

L'art. 3 del reg. (CE) 796/2004 stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.

Ai sensi dell'art. del reg. (CE) 796/2004, ciascuno Stato membro provvede, infatti, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente, dichiarata dagli agricoltori nel 2003 e maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, rispetto alla superficie agricola totale. Gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui sopra non diminuisca in relazione alla superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10%. L'obbligo si applica a livello nazionale.

La proporzione viene determinata in ciascun anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.

Anche i pascoli permanenti, ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA, sono elencati nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonna "pascolo permanente".

Si rammenta che la "Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente" del DM 13286 del 18 ottobre 2007, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, stabilisce che «tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c).

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/2004 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.»

9.2.2. Calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili (pascoli magri)

In presenza di superfici foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente, la superficie da prendere in considerazione, sia per l'abbinamento dei titoli basati sulla superficie che per la determinazione del coefficiente di densità valida per la richiesta del premio supplementare zootecnica art. 69, deve essere calcolata al netto delle tare forfettarie nel seguente modo:

- del 20% , in presenza di bosco pascolabile ad alto fusto, pascolo cespugliato e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante
- del 50% in presenza di bosco pascolabile ceduo, e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante

Queste classificazioni determinano, quindi, l'applicazione della tara sui codici colturali previsti nella matrice codici intervento. La tabella seguente riporta la percentuale di decurtazione applicata (tara) alla superficie dichiarata in relazione alla tipologia di pascolo:

TIPOLOGIA DI PASCOLO	TARA
PASCOLO ARBORATO- CESPUGLIATO	20%
PASCOLO ARBORATO	50%
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 20% (ROCCIA AFFIORANTE)	20%
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 50% (ROCCIA AFFIORANTE)	50%

Si precisa che, in presenza di roccia affiorante, diffusa in misura diversa dalle percentuali previste - e comunque in misura tale da non pregiudicarne la pascolabilità - si dovrà decurtare dalla superficie utilizzata la superficie coperta da rocce.

Qualora le suddette superfici foraggere, non siano destinate al pascolamento e pertanto non abbinabili ai titoli ordinari, dovranno essere dichiarate utilizzando la destinazione produttiva "SUPERFICI ARBORATE/CESPUGLIATE CON O SENZA TARE NON UTILIZZATE AI FINI DEL PASCOLO" abbinabile all'intervento "destinazioni non ammissibili ai titoli di ritiro e ordinari - destinazioni produttive"(cod. prodotto 900 - 000).

Le foraggere devono essere dichiarate con l'intervento 029 **esclusivamente** ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art.2, lettere b), c) e d) del DM 2026 del 24 settembre 2004, che prevedono l'allevamento di bovini secondo metodi estensivi. In questo caso l'agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50% della superficie foraggera aziendale destinata a pascolo permanente.

Nel QUADRO S della domanda unica, va riportata, relativamente ai suddetti codici e per ciascuna particella la superficie utilizzata "lorda", comprensiva quindi delle tare.

La decurtazione delle tare dalle superfici deve essere invece riportata nel Quadro D, riga B16 e nel Quadro R, riga B45.

9.3. Localizzazione degli appezzamenti

Coloro che richiedono aiuti disaccoppiati non sono tenuti a descrivere gli appezzamenti aziendali.

E' necessario individuare gli appezzamenti nel caso di richiesta di aiuti accoppiati e negli altri casi per i quali esistono specifici vincoli posti dalla normativa, e descriverli nel quadro S.

Gli appezzamenti devono essere localizzabili e misurabili.

Di seguito sono esposte le modalità di localizzazione degli appezzamenti stessi.

L'appezzamento deve essere individuato da almeno una delle particelle catastali che lo compongono nel caso di richiesta di aiuto per i seguenti regimi di intervento:

➤ Aiuti accoppiati:

- regimi di aiuto previsti dal **titolo IV** del reg. CE 1782/2003:
 - aiuto alla superficie:
 - Premio specifico alla qualità per il frumento duro
- regimi di aiuto previsti dal **titolo IV** del reg. CE 73/2009:
 - aiuto alla superficie:
 - Premio per le colture proteiche
 - aiuto alla produzione:
 - Aiuto per la barbabietola da zucchero

- regimi di aiuto previsti **dall'art. 69** reg.(CE) 1782/2003, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e successive integrazioni:
 - aiuto alla superficie:
 - aiuto supplementare seminativi:
 - grano duro
 - grano tenero
 - mais
 - aiuto alla zootecnia:
 - foraggere per aiuti zootecnici
 - foraggi da trasformazione.

L'appezzamento viene individuato da tutte le particelle catastali che lo compongono nei casi seguenti:

➤ Aiuti disaccoppiati

- ♦ Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 73/2009:
 - superfici disattivate
 - superfici ammissibili ai sensi dell'art. 34, lettera b) del reg. (CE) 73/2009

L'appezzamento viene individuato da tutte le particelle catastali che lo compongono nei casi seguenti:

➤ Aiuti accoppiati:

- regimi di aiuto previsti dal **titolo IV** del reg. CE 73/2009:
 - aiuto alla produzione:
 - aiuto per le sementi certificate

- regimi di aiuto previsti **dall'art. 69** reg.(CE) 1782/2003, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e successive integrazioni:
 - aiuto alla superficie:
 - aiuto supplementare seminativi:
 - avvicendamento biennale (in entrambi gli anni)
 - barbabietola in avvicendamento (in entrambi gli anni)

♦ Il regime di aiuto previsto dall'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003:

- Aiuti alla superficie:
 - Aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione
 - pomodoro da trasformazione;
 - pomodorino, anche in coltivazione biologica;
 - coltivazioni biologiche diverse dal pomodorino;
 - Aiuto transitorio per:
 - pere da trasformazione;
 - pesche da trasformazione;
 - prugne d'Ente da trasformazione.

L'appezzamento viene individuato da ciascuna delle particelle catastali che lo compongono nel caso di coltivazione di canapa.

Riepilogo

Regime di aiuto	Riferimento normativo		Descrizione intervento		Dichiarazione delle superfici	Cod. intervento
TITOLI BASATI SULLA SUPERFICIE	TITOLO III, CAPITOLO 1, ART. 34 DEL REG. CE N. 73/2009		DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Ammissibili ex artt. 34 e 38 reg. (CE) 73/09	Quadro D, B1	026
				Disattivate e Ammissibili ex artt. 34, lett. b) reg. (CE) 73/09	Quadro D, B2 e Quadro S (tutte le particelle)	
				Ammissibili ex artt. 34, lett. a) reg. (CE) 73/09	Quadro D, B1 e Quadro S (tutte le particelle)	
				Colture permanenti con premio richiesto per colture energetiche	Contratto/Dichiarazione Colture Energetiche e Quadro D, B3	
				Superfici seminabili non ammissibili	Quadro D, B4	
TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo 1		GRANO DURO QUALITA'		Quadro R, B11 e Quadro S (una particella)	009
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE	Contratto Coltivazioni non permanenti	Contratto e Quadro R, B22	017	
			Contratto /Impegno a piantare Coltivazioni permanenti	Contratto/Impegno e Quadro R, B22 e B23		
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	Dichiarazione Coltivazioni non permanenti	Dichiarazione e Quadro R, B21	018	
			Dichiarazione Coltivazioni permanenti	Dichiarazione e Quadro R, B21 e B23		
	Capitolo 10quater		TABACCO		Contratto e Quadro R, B20	200
	TIT. IV Reg.(CE) 73/09	Capitolo 1	Sezione 2	PIANTE PROTEICHE		Quadro R, B12 e Quadro S (una particella)
Sezione 1			RISO		Quadro R, B19	011
Sezione 4			FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA		Quadro R, B14	012
Sezione 4			FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE		Quadro R, B17	013
Sezione 4			FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI		Quadro R, B18	014
Sezione 4			FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI		Quadro R, B15	015
Sezione 4			FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE		Quadro R, B16	016
Sezione 5			SEMENTI CERTIFICATE	Diverse dal riso	Quadro S (tutte le particelle) e Quadro R, B25	024

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Dichiarazione delle superfici	Cod. intervento
			Di riso	Quadro S (tutte le particelle) e Quadro R, B24	
		Sezione 7	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Quadro R, B13 e Quadro S (una particella)	101
ART. 68 ter Reg.(CE) 1782/03	D.M. n. 1229/2008	POMODORO DA TRASFORMAZIONE		Quadro S (tutte le particelle) e Quadro R, B33	086
		POMODORINO, ANCHE IN COLTIVAZIONE BIOLOGICA		Quadro S (tutte le particelle) e Quadro R, B34	092
		COLTIVAZIONI BIOLOGICHE DIVERSE DAL POMODORINO		Quadro S (tutte le particelle) e Quadro R, B35	093
	D.M. n. 2693/2008	PERE DA TRASFORMAZIONE		Quadro S (tutte le particelle) e Quadro R, B36	087
		PESCHE DA TRASFORMAZIONE		Quadro S (tutte le particelle) e Quadro R, B37	094
		PRUGNE D'ENTE DA TRASFORMAZIONE		Quadro S (tutte le particelle) e Quadro R, B38	088
ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	GRANO DURO		Quadro R, B26 e Quadro S (una particella)	001
	Dm 2026/04 art.1 lett. b)	GRANO TENERO		Quadro R, B28 e Quadro S (una particella)	002
	Dm 2026/04 art.1 lett. c)	MAIS		Quadro R, B27 e Quadro S (una particella)	003
	Dm 2026/04 art.1 lett. d)	AVVICENDAMENT O	ammissibile al premio	Quadro R, B29 e Quadro S (tutte le particelle)	004
			compatibile - non ammissibile al premio	Quadro R, B30 e Quadro S (tutte le particelle)	068
			SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE per il 2° anno e NON RICHIESTA al premio	Quadro R, B32 e Quadro S (tutte le particelle)	099

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Dichiarazione delle superfici	Cod. intervento
	Dm 2026/04 art.1 bis	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENTO		Quadro R, B31 e Quadro S (tutte le particelle)	100
	DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Foraggere	Quadro R, B42 e, solo per le foraggere non permanenti, Quadro S (una particella)	029
			Pascoli permanenti	Quadro R, B43	
ALTRO	CANAPA (art. 39 REG. (CE) N. 73/2009)	CANAPA		quadro R, B39 e Quadro S (ciascuna particella)	037
	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1234/2007)	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		Quadro R, B41 e Quadro S (una particella)	025
DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI ALL'ASSOCIAZIONE CON I TITOLI BASATI SULLE SUPERFICIE	ARTT. 34 e 38 del Reg. (CE) 73/09	DESTINAZIONI PRODUTTIVE non ammissibili		Quadro D, B6	030
	ARTT. 34 e 38 del Reg. (CE) 73/09	DESTINAZIONI PRODUTTIVE ammissibili ma non utilizzabili		Quadro D, B7	077
	ART. 38 del Reg. (CE) 73/09	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE		Quadro D, B5	031

La domanda unica 2009 contiene in sintesi le seguenti informazioni relative a:

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio
<u>FRONTESPIZIO</u>		Riporta l'indicazione della tipologia di domanda presentata, con l'eventuale riferimento alla domanda precedente
<u>QUADRO A</u>	DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E MODALITA' DI PAGAMENTO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione.
-		La sez. 2 riporta le modalità di pagamento possibili.
<u>QUADRO D</u>	RICHIESTA REGIME UNICO DI PAGAMENTO	Riporta la richiesta di partecipazione al RUP: richiesta di attivazione titoli, di accesso alla Riserva Nazionale da completare con la presentazione di una DAR

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio
<u>QUADRO D1</u>	ELENCO DEI TITOLI UTILIZZATI	Occorre indicare i titoli richiesti in pagamento
<u>QUADRO D2</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME UNICO DI PAGAMENTO (TITOLO III DEL REG. (CE) 73/09)	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti
<u>QUADRO R</u>	DATI DI RIEPILOGO REGIMI DI AIUTO ACCOPPIATI	Riporta i dati di riepilogo riguardanti superfici e capi
<u>QUADRO R1</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI DAI REGG. (CE) 1782/2003 -TITOLO IV e 73/2009 -TITOLO IV	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti
<u>QUADRO R2</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra (art. 39 Reg. (CE) 73/09)	
<u>QUADRO R3</u>	ZOOTECNIA - AIUTI SUPPLEMENTARI	
<u>QUADRO R4</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI SUPPLEMENTARI	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi supplementari richiesti
<u>QUADRO S</u>	INDIVIDUAZIONE DELLE PARCELLE PER TALUNE SUPERFICI	Riporta l'indicazione delle parcelle aziendali, con l'indicazione della superficie e della destinazione produttiva e la particella catastale di riferimento ovvero dell'elenco delle particelle che la compongono per le sole eccezioni
<u>QUADRO T</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PAGAMENTI TRANSITORI PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - ART. 68 ter DEL REG. CE N. 1782/2003	Riporta i dati di riepilogo riguardanti superfici. Occorre riportare informazioni specifiche relative alle OP

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio
<u>QUADRO C</u>	CONDIZIONALITA'	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente, relativi alla condizionalità, in particolare alle BCAA, non presenti nella scheda di validazione del FA
<u>QUADRO K</u>	DICHIARAZIONI E IMPEGNI	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente
<u>QUADRO Z</u>	COMUNICAZIONI	Comunicazioni ai sensi degli artt. 72 e 74 del reg. (CE) 796/04
<u>QUADRO Z1</u>	INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DA CALAMITA' NATURALI (fattispecie c)	Elenco degli appezzamenti/parcelle interessati da calamità naturali e dettaglio delle particelle
<u>QUADRO Z2</u>	INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI/CAPI INTERESSATI DA CASO DI FORZA MAGGIORE OVVERO DA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE (fattispecie d-f)	Elenco degli allevamenti/capi interessati da cause di forza maggiore ovvero da circostanze eccezionali
<u>QUADRO Z3</u>	INDIVIDUAZIONE DEI FABBRICATI INTERESSATI DA CASO DI FORZA MAGGIORE OVVERO DA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE (fattispecie e)	Elenco dei fabbricati interessati da cause di forza maggiore ovvero da circostanze eccezionali

10 FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE

I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (Regg. (CE) n. 1234/07 e n. 382/2005) che intendono stipulare nel corso della campagna 2009/2010 contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento campagna 2009 (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando le superfici investite a foraggio da trasformare.

Le specie che possono essere destinate a foraggi essiccati sono quelle per le quali nella matrice è indicata una "X" in corrispondenza dell'ultima colonna di destra "foraggi da destinare alla trasformazione" (codice intervento 025) nella tabella "matrice prodotti/interventi" (allegato 1).

Le superfici dichiarate nella domanda unica di pagamento come "sementi certificate", sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE) n. 1234/07 e n. 382/2005, alle superfici dichiarate a foraggi essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate, con esclusione delle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi (Reg. (CE) 382/2005 art.4 comma 2), come indicato nella tabella compatibilità degli aiuti (allegato 4). Resta inteso che, qualora le stesse superfici siano richieste sia all'aiuto per le sementi certificate sia a foraggi da trasformazione, sarà necessario indicare entrambi gli interventi.(cod.intervento 024 e cod.intervento 025)

I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda unica di pagamento possono, entro la data del 4 settembre 2009, presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento.

SEZIONE II: CONDIZIONALITA'

11 CONDIZIONALITÀ

Dal 1 gennaio 2005 sono entrate in vigore le norme relative alla “condizionalità”, previste dai regolamenti che disciplinano la riforma della PAC.

L’elenco degli obblighi introdotti dalle norme sulla condizionalità è contenuto nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 21 dicembre 2006 N. 12541, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 301 del 29/12/06, e successive modifiche.

Ai sensi dell’art 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 21 dicembre 2006 N. 125 le Regioni e Province Autonome definiscono con propri provvedimenti, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di applicazione, l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencati negli allegati 1 e 2 del suddetto decreto.

Ai sensi dell’art. 4, par. 2 del Reg. (CE) 73/2009, le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

Al fine di rendere quanto più esaustiva possibile tale comunicazione, l’agricoltore deve fornire le informazioni necessarie che non siano già desumibili dalla consistenza aziendale presente nel SIGC.

I soggetti che non si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dovranno fornire tali informazioni compilando il modello di comunicazione, riportato nell’allegato 11 alla presente circolare.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo II Capitolo I del Reg. (CE) n. 73/2009, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA coordinamento.

La sezione I del quadro CP1 elenca le condizioni di attivazione dei vincoli del campo di condizionalità “Criteri di Gestione Obbligatori - Ambiente (All. II Reg. (CE) n. 73/2009)” e gli atti che disciplinano i relativi obblighi da osservare.

La sezione II del quadro CP1 elenca le condizioni di attivazione dei vincoli del campo di condizionalità “Criteri di Gestione Obbligatori - Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali (All. II Reg. (CE) n. 73/2009)” e gli atti che disciplinano i relativi obblighi da osservare.

La sezione I del quadro CP2 elenca le condizioni di attivazione dei vincoli del campo di condizionalità “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali - Obiettivi (All. III Reg. (CE) n. 73/2009)” e le norme che disciplinano i relativi obblighi da osservare.

Le superfici agricole non seminate, ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) 1782/03 (disattivate), sono soggette alle prescrizioni descritte nel paragrafo “Superfici messe a riposo”.

**SEZIONE III:
INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DI
EROGAZIONE DEGLI AIUTI**

Si delineano, di seguito, alcuni elementi esplicativi sulle procedure poste in essere dall'Amministrazione, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale, per la verifica dell'ammissibilità della domanda al regime di pagamento richiesto e il conseguente pagamento.

12 EROGAZIONE DEGLI AIUTI

12.1. Periodo di erogazione degli aiuti

L'art. 29 par. 2 del Reg. (CE) 73/2009 prevede che i pagamenti vengano effettuati in non più di due rate l'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

Il pagamento della domanda unica 2009 sarà effettuato tra il 1 dicembre 2009 e il 30 giugno 2010, solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a norma dell'articolo 20 del reg. (CE) 73/2009.

12.2. Modulazione

L'art. 7 del Reg. (CE) 73/2009 stabilisce che tutti gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012. La riduzione prevista è variabile in funzione della soglia di aiuti percepiti (vedi tabella seguente)

Soglie 2009 (in Euro)	Riduzione da applicare
1 – 5 000	0
5 000 – 300.000	7%
Oltre 300 000	11%

Viene introdotta una franchigia per i primi 5000 Euro di pagamenti diretti percepiti, e contestualmente viene abrogato l'aiuto supplementare di cui all'articolo 12 del reg. 1782/03.

Gli importi risultanti dall'applicazione di tali riduzioni sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale.

13 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 20 del Reg. (CE) 73/2009, l'OP AGEA verifica le condizioni di ammissibilità sulle domande di aiuto con controlli amministrativi che prevedono, tra gli altri, il riscontro su:

- identificazione delle aziende agricole
- ricevibilità delle domande
- doppia richiesta di aiuto
- identificazione delle parcelle agricole
- domanda in eccesso per le medesime superfici
- ammissibilità delle superfici: compatibilità aiuti richiesti
- condizioni di ammissibilità all'aiuto: superfici
- domanda in eccesso per i medesimi allevamenti/capi
- condizioni di ammissibilità all'aiuto: allevamenti
- condizioni di ammissibilità all'aiuto: allevamenti con metodi estensivi
- ammissibilità dei titoli
- presenza documentazione obbligatoria
- presenza/congruenza allegati obbligatori
- presenza/congruenza contratto/dichiarazione
- dichiarazioni obbligatorie rese
- condizioni di ammissibilità all'aiuto: congruenza tra gli elementi della domanda
- completezza estensione aziendale dichiarata
- pagamenti minimi richiesti
- verifica capienza Superficie Massima Garantita, Superficie Nazionale Garantita, Superficie Nazionale di Base
- verifica capienza plafonds finanziari
- sottoposizione azienda a controlli in loco
- base di calcolo per gli aiuti, le riduzioni e le esclusioni
- intenzionalità dell'inadempienza
- presenza sanzioni provenienti da annualità precedenti
- classe di pagamento ammesso (per la modulazione)
- rispetto degli obblighi di condizionalità
- provvedimenti dell'OP AGEA
- mantenimento del pascolo permanente

Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità vengono escluse dalla base di calcolo per le riduzioni ed esclusioni dell'aiuto.

Si precisa inoltre che, a partire dalla campagna 2007, e quindi anche per la domanda 2009, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali, vengono utilizzate, ai sensi dell'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto.

14 APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

L'art. 71 bis del Reg. (CE) 796/04 stabilisce le modalità di applicazione delle riduzioni.

L'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 deve essere calcolato sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto eventualmente del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi ammissibili ai premi.

Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell'ordine seguente:

- a) alle irregolarità si applicano le riduzioni o esclusioni di cui al capitolo I del titolo IV del reg. (CE) 796/04 (decurtazioni per anomalie riscontrate e superamento delle Superfici di Base Nazionali);
- b) l'importo risultante dall'applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate oltre i termini a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/04 (ritardato deposito);
- c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per omessa dichiarazione di parcelle agricole a norma dell'articolo 14, par. 1 bis, del regolamento (CE) n. 796/04 (mancata dichiarazione dell'intera azienda);
- d) per i regimi di sostegno di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che sono soggetti ad un massimale, si aggiungono gli importi risultanti dall'applicazione delle lettere a), b) e c), ottenendo il valore d1).
Viene calcolato un coefficiente d2) dividendo l'importo del massimale corrispondente per la somma degli importi d1). Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1.
Per calcolare il pagamento da corrispondere al singolo agricoltore nell'ambito di tale regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l'importo d1) per il coefficiente d2);
- e) all'importo del pagamento risultante dall'applicazione delle lettere a), b), c) e d) si applicano le riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- f) l'importo risultante dall'applicazione della lettera e) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al capitolo II del titolo IV del reg. (CE) 796/04.

14.1. Inadempienze intenzionali

14.1.1. Superfici

I criteri di individuazione delle inadempienze intenzionali, come di seguito descritte, si applicano a domande che hanno dichiarato almeno 2 ha di superficie a premio.

Qualora l'OP AGEA rilevi che gli scostamenti tra la superficie dichiarata e quella determinata, conformemente all'art. 50 par. 3 e par. 4 lett. B) e par. 5 derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso, ai sensi del reg. (CE) 796/2004 art. 53 par. 1.

Il criterio applicato è il seguente:

- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale compreso tra il 3% e il 20% che abbiano dichiarato superfici a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come – bosco (uso non agricolo);– fabbricati; - acque);
- Domande selezionate a campione per tre anni di seguito, con scostamento aziendale, in tutte e tre le annualità, compreso tra 3 e 20%

Quando la differenza tra la superficie dichiarata in domanda e quella risultante dagli esiti dei controlli è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo art. 50, par. 3 e par. 4 lett. B) e par. 5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 73/2009 e 1698/2005, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei **tre anni civili successivi a quello di accertamento**. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

I criteri applicati sono i seguenti:

- aziende campione con superfici accertate pari a zero;
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 20% che abbiano dichiarato superfici a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate con codice 770 – bosco (uso non agricolo); 660 – fabbricati; 690 - acque);
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 30%, che hanno rinunciato superfici a seguito di anomalia di supero catastale, pari ad almeno il 30% della superficie richiesta a premio.
- Domande selezionate a campione per due anni di seguito, con scostamento aziendale, in entrambe le annualità, superiore al 20%.

Le superfici dichiarate, ai fini dell'aiuto disaccoppiato, a pascolo magro con tare, rilevate al GIS come bosco non costituiscono motivo di applicazione della sanzione di inadempienza intenzionale.

14.1.2. Capi

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri una differenza, ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE 796/2004, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004.

Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore ha diritto viene così ridotto:

- Della percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 se l'irregolarità è inferiore o uguale al 10%;
- Di due volte la percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 se l'irregolarità è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%.

Se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 è superiore al 20% l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, non è concesso per il periodo di erogazione del premio in esame.

Infine, se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004, è superiore al 50% l'agricoltore viene escluso dal beneficio dell'aiuto equivalente alla differenza rilevata. Tale importo viene detratto dal pagamento dell'aiuto, nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini, cui il produttore avrebbe diritto, in relazione alle domande di aiuto presentate nei tre anni civili successivi.

14.2. Ripetizione dell'indebito

In conformità a quanto disposto dall'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004, in caso di pagamento indebitato, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.

L'indebito viene recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del reg. CE n. n. 73/2009 e 1698/2005, previa notificazione della decisione di recupero.

Tuttavia, l'agricoltore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte dell'agricoltore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al agricoltore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebitato sia avvenuto per errore dell'AGEA.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;

2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004 e quello della restituzione delle somme indebitamente erogate.

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Se il beneficiario ha agito in buona fede il suddetto periodo è ridotto a quattro anni.

14.3. Importi minimi per il pagamento

In applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 796/2004, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, per le domande con aiuto richiesto di aiuto di importo inferiore a cento (100) euro, come disposto dal Decreto MiPAAF 22 marzo 2007.

14.4. Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 154.937,07 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

14.5. Recuperi

Gli importi ammessi potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'OP Agea, di alti Organismi Pagatori o a crediti dell'INPS, di cui alla Legge n. 46 del 6 aprile 2007.

15 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

16 TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'AGEA per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 Novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

I Regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 259/2008 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale dei beneficiari di stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, vengono rese disponibili successivamente al pagamento sul sito internet del SIAN (www.sian.it) per due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione iniziale. Nel modulo di domanda ciascun beneficiario viene informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Reg. (CE) 259/2008 del 18 marzo 2008.

17 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I criteri di controllo e di partecipazione al procedimento amministrativo verranno comunicati con successiva specifica disposizione circolare.

In applicazione dell'art. 29, par. 3 del reg. (CE) 73/2009, il procedimento amministrativo attivato con la presentazione della domanda deve concludersi entro il 30 giugno 2010.

L'ufficio dell'OP AGEA, responsabile del procedimento “Domanda Unica 2009” è l'Ufficio Domanda Unica e Ortofrutta.

17.1. Comunicazioni relative al procedimento

Ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di aiuto ricevuta, utilizza la telematica nei rapporti con i produttori.

Le informazioni relative al procedimento amministrativo attivato con la presentazione della domanda unica 2009 possono essere consultate, collegandosi al sito www.agea.gov.it secondo le istruzioni ivi indicate, e sono relative:

- alla comunicazione di avvio del procedimento;
- agli esiti dell'istruttoria sull'ammissibilità della domanda e dei dati contenuti nel SIGC, ivi compresi i dati del GIS.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta, al netto della modulazione, applicata ai sensi dell'art. 7 del reg. (CE) 73/09, vale come comunicazione di chiusura del procedimento.

L'Organismo Pagatore Agea, completati i controlli per la verifica dell'ammissibilità all'aiuto, comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda in applicazione dell'art. 10 bis della Legge 241/90.

A far data dalla ricezione della suddetta comunicazione, al produttore è preclusa la possibilità di presentare, ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 796/2004, la domanda di modifica (revoca). L'art. 10 bis della legge n. 241/90 stabilisce che gli interessati possono presentare una istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego totale o parziale entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, scaduti inutilmente i quali la comunicazione fa luogo di provvedimento definitivo adottato in conformità alla L. 241/90.

Al produttore è offerta l'opportunità di consultare sul sito www.agea.gov.it, seguendo le istruzioni ivi indicate, tutte le informazioni presenti nelle banche dati Agea relative alla propria azienda con particolare riguardo a quelle grafiche per la determinazione delle superfici ammissibili, prima di recarsi presso l'Ufficio indicato nella comunicazione per presentare eventuale istanza di riesame utilizzando il modello reso disponibile dall'OP AGEA, da sottoscrivere unitamente alla presentazione della eventuale documentazione integrativa.

Le istanze di riesame sono considerate ricevibili se presentate entro i 10 giorni previsti dall'art. 10 bis della L. 241/90, cioè dal ricevimento della comunicazione inviata con racc A/R. L'AGEA effettua un controllo di ricevibilità, anche successivamente alla presentazione dell'istanza, sulla base delle date di ricezione fornite dall'Ente Poste.

L'Organismo pagatore, accertata l'ammissibilità delle istanze di riesame, avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa sulle stesse da completare in tempi utili al rispetto del termine ultimo del 30 giugno 2010 fissato dalla regolamentazione comunitaria per il pagamento dell'aiuto.

Comunque, entro il suddetto termine, al richiedente sarà comunicato l'esito conclusivo dell'istruttoria attivata a seguito della presentazione della istanza di riesame.

18 RINVIO

La disciplina delle seguenti fattispecie:

- accesso alla Riserva Nazionale;
- criteri di controllo e partecipazione al procedimento amministrativo

- disposizioni necessarie a seguito dell'adozione di eventuali modifiche nei Regolamenti della Commissione attuativi del reg. (CE) 73/09

è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore AGEA emanerà.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico
ALBERTO MIGLIORINI

19 QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2009:

NORMATIVA COMUNITARIA

Codifica Prodotti

Decisione della Commissione 2000/115/CE, del 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 038 del 12 febbraio 2000, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 3875]

Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 216 del 12 agosto 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

Regolamento (CE) N. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.

1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

per quanto applicabile nell'anno 2009

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

FORAGGI ESSICCATI

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Reg. (CE) n. 432/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Reg. (CE) n. 456/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006
recante correzione del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione e successive modifiche

Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 1974/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004

Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione dell'8 marzo 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme

comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) . 1782/2003

Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione del 19 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1085/2005 della Commissione

dell'8 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1701/2005 della Commissione del 18 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Reg. (CE) n. 2183/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

Reg. (CE) n. 373/2007 della Commissione del 2 aprile 2007

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1522/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione e successive modifiche

Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004

recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione dell'11 febbraio 2005

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione del 17 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1954/2005 della Commissione del 29 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il pagamento degli aiuti

Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione

del 23 dicembre 2005

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione del 15 febbraio 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio

Reg. (CE) n. 381/2007 della Commissione del 4 aprile 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

Regolamento (CE) n. 1550/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n.

1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 145/2008 della Commissione del 19 febbraio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione e successive modifiche

Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004

Recante modalità di applicazione del reg. CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 681/2005 della Commissione del 29 aprile 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 in ordine alle condizioni per beneficiare dei pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre

Regolamento (CE) n. 1044/2005 della Commissione del 4 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004

Regolamento (CE) n. 794/2005 della Commissione del 26 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 2182/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 270/2007 della Commissione del 13 marzo 2007,

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 1548/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

Regolamento (CE) n. 605/2005 della Commissione del 19 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Regolamento (CE) 2081/92 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Regolamento (CE) 2342/1999 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n.1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi- Allegato 1 – Elenco delle razze bovine non a orientamento carne;

Regolamento (CE) 1804/1999 che completa , per le produzioni animali, il regolamento (CEE 2092/91) relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Regolamento n. (CE) 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Reg. (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

ORTOFRUTTA

Regolamento (CE) n. 2200/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996,

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996,

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007

recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione del 18 marzo 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998)

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

D.P.R. 7-4-2000 n. 118, Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109. Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)

Decreto del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative

Deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003

Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea.

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2005

"Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", convertito con modificazioni nella **Legge 11 novembre 2005 n. 231** recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi

pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 263 del 11-11-2005)

CIRCOLARE ACIU.2005.765 del 20 dicembre 2005

In merito alla pubblicazione dei dati relativi agli aiuti comunitari erogati

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla **L. 24 novembre 2006, n. 286** e modificato dall'art. 339 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

Circolare AGEA ACIU.2008.332 del 3 marzo 2008

Reg. CE n. 796/2004 – Applicazione della tolleranza amministrativa e della tolleranza tecnica di misurazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 e successive modifiche

D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

D.M. n. 2669 del 3 novembre 2004

recante modifiche ed integrazioni al DM n. 1787 del 5 agosto 2004;

D.M. del 29 luglio 2005

Modifica al Decreto 5 agosto 2004 concernente la proroga della data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi conformemente al disposto dell'articolo 12, par. 4 del regolamento (CE) n. 795/2004.

D.M. del 27 novembre 2006

Modificazioni al decreto del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della Riforma della politica agricola comune.

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004 e successive modifiche

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004

recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

D.M. N. D/ 14 dell'11 gennaio 2006

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 790/G1 del 29 luglio 2005

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

D.M. n. 1288 del 3 agosto 2005

Disposizioni per l'attribuzione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto per il regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03, derivanti dai premi alla macellazione corrisposti ai soccidanti.

D.M. n. 1461 del 3 agosto 2005

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva.

CIRCOLARE ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005

D.M. n. 1535 del 22 ottobre 2007

Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

CIRCOLARE ACIU.2008.751 del 30 aprile 2008

Domanda Unica 2008. Disponibilità delle parcelle ai sensi dell'art. 44(3) del Reg. (CE) n. 1782/2003, come modificato dal Reg. (CE) n. 146/2008.

Circolare ACIU.2008.837 del 14 maggio 2008

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Campagna 2008

Circolare ACIU.2008.1150 del 14 luglio 2008

Modifiche alla circolare prot. n. ACIU.2008.837 del 14 maggio 2008, concernente le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/2003 – Campagna 2008

Circolare ACIU.2008.1637 del 19 novembre 2008

Domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Ricalcolo importi per i titoli basati sulle superfici nell'ambito del Regime Unico di Pagamento.

Circolare ACIU.2008.1678 del 28 novembre 2008

Domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Ricalcolo importi per i titoli basati sulle superfici nell'ambito del Regime Unico di Pagamento – Campagne 2005, 2006, 2007 – Rettifica della circolare prot. n. ACIU.2008.1637 del 19 novembre 2008.

DECRETO MiPAAF 254/2009

Dichiarazione degli ettari ammissibili al regime di pagamento unico.

RISERVA NAZIONALE

DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

DECRETO Dirigenziale N. D/137 del 7 aprile 2005

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00238 del 2 maggio 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00324 del 26 maggio 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 – informazioni aggiuntive – **Contratti di affitto di lunga durata.**

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00398 del 22 giugno 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

Integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4.05.2005 e modifica alla Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26.05.2005

D.M. n. D/262 del 2 maggio 2006

Modifica del decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

CIRCOLARE 4 agosto 2006, n. 24

Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

DECRETO Dirigenziale n. A/129 del 28 marzo 2007

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

D.M. 2 gennaio 2008

Modificazioni al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC

DECRETO N. 3529 DEL 31/03/2008

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.838 del 14 maggio 2008

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Modifiche e integrazioni alla circolare Agea ACIU.2007.315 del 9 maggio 2007

CIRCOLARE 1 luglio 2008, n. 23

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005

REGISTRO NAZIONALE TITOLI

Legge 11 novembre 2005 n. 231

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 263 del 11-11-2005)

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00736 del 30 novembre 2005

Istituzione del Registro Nazionale Titoli

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00198 del 28 febbraio 2006

chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00258 del 29 marzo 2006

Proroga del termine per la registrazione dei movimenti su titoli da utilizzare nell'anno di trasferimento

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.00128 del 2 marzo 2007

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.

DECRETO MiPAF del 22 marzo 2007

Disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e modificazioni al decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma agricola comune.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.236 del 6 aprile 2007

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). Modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005. Trasferimento titoli.

Legge 6 aprile 2007, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2007

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali"

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.363 del 23 maggio 2007

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). – Pegno su titoli

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.411 dell'8 giugno 2007

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). – Pegno su titoli - modifica della circolare Agea n. ACIU.2007.363 del 23 maggio 2007.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.896 del 30 ottobre 2007

applicazione dell'art. 4ter, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.338 del 4 marzo 2008

Settore tabacco: Titoli all'aiuto – Capitolo 3 – Sezione 1 – paragrafo 2, lettera a) art. 43 del Reg. CE n. 1782/2003.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.874 del 16 maggio 2008

trasferimento titoli. Disposizioni specifiche per l'anno 2008.

CONDIZIONALITA'

D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006

Disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 14 dicembre 2005.

D.M. n. 13286 del 18 ottobre 2007

Di modifica e integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 recante "Disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 14 dicembre 2005".

DM 1205 del 20 marzo 2008

Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del

20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.1388 del 17 settembre 2008

Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità.
Anno 2008.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.1485 del 15 ottobre 2008

Addendum alla CIRCOLARE prot. n. ACIU.2008.1388 del 17 settembre 2008 in materia di Condizionalità.

D.M. n. 16809 del 24 novembre 2008

Di modifica e integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 recante "Disciplina del regime di condizionalita' della PAC".

D.M. del 22 gennaio 2009, n° 1564, di modifica e integrazione del Decreto 20 marzo 2008 recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)."

DECRETO pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2005
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

DECRETO 10 aprile 2006, prot. E-271

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, che reca modalita' di applicazione.

DECRETO MiPAAF 20 gennaio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 del 11 febbraio 2009

Modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto alla qualità per il frumento duro previsto dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004.

Nota AGRI DI CI/ac D(2007) 6445

risposta della Commissione al quesito MIPAF relativo alla compatibilità di alcuni regimi di aiuto con il regime per le colture energetiche

DOMANDA UNICA - AIUTI SUPPLEMENTARI (APPL. ART. 69 REG. (CE) 1782/03)

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004

recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

D.M. n. D/580 del 9 dicembre 2004

Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

Nota del 10 gennaio 2005 n. 7/segr – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla certificazione delle sementi esenti da contaminazione OGM

D.M. n. D/218 del 23 maggio 2005

Quantitativo minimo di sementi certificate di mais dolce per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

D.M. n. D/5 del 7 dicembre 2005

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004.

D.M. n. D/256 del 28 aprile 2006

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. del 1 dicembre 2006 n. D/668

Modificazioni al decreto ministeriale del 24 settembre 2004 recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune

D.M. del 20 gennaio 2009 Modificazioni al decreto 24 settembre 2004, recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune.

NOTA MiPAF D/107 del 14 febbraio 2007

Quantitativo minimo di sementi certificate di varietà ibride di colza per ettaro al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

FORAGGI ESSICCATI

D.M. del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 26/4/2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio del 23 settembre 2003, e n 382/2005 della Commissione, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

SEMENTI CERTIFICATE

D.M. del 15 marzo 2005

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

TABACCO

D.M. n. 63/D del 30 gennaio 2006 e successive modifiche

D.M. n. 63/D del 30 gennaio 2006

disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco

D.M. n. D/163 del 14 marzo 2006

Disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco.

D.M. n. D/189 del 22 marzo 2007

Modificazioni al decreto 30 gennaio 2006, n. D/63 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco.

COLTURE ENERGETICHE

DM 2 gennaio 2008

Modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare.

Circolare ACIU.2008.836 del 14 maggio 2008

Regime di aiuti per le colture energetiche – Reg. (CE) 1782/2003 e Reg. (CE) N. 1973/04 .

ORTOFRUTTA

Pomodoro

D.M. n. 1540 del 22/10/2007

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione.

D.M. n. 1232 DEL 31.01.2008

Modifica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1540 concernente "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione" in ordine al termine di comunicazione dei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

D.M. n. 1229 del 31/01/2008

Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione.

D.M. n. 2517 DEL 26 febbraio 2008

Proroga dei termini di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione" in ordine alla stipula e al deposito dei contratti di trasformazione del pomodoro per l'anno 2008.

Circolare AGEA ACIU.2008.304 del 18 febbraio 2008

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

Circolare AGEA n. 5 del 25 febbraio 2008

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

Circolare AGEA ACIU.2008.378 del 14 marzo 2008

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007

Circolare AGEA n. 24 del 1 luglio 2008

Riforma della politica agricola comune. Controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1182/2007.

Circolare AGEA n. 29 del 29 luglio 2008

Riforma della politica agricola comune. Controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1182/2007. Errata corrige circolare UM n. 24 del 1.7.2008

Circolare MiPAAF prot. n. 742 del 30-01-2009

Fissazione dell'aiuto indicativo per l'anno 2009 del pomodoro destinato alla trasformazione

Agrumi

D.M. n. 3635 del 21 dicembre 2007

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore degli agrumi ai sensi dell'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003

Pere, Pesche, Prugne

D.M. n. 1539 del 22/10/2007

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione.

D.M. n. 1537 del 22/10/2007

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione.

D.M. n. 2693 DEL 29 febbraio 2008

Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione.

Circolare AGEA ACIU.2008.553 del 14 aprile 2008

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi alle pere, pesche e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

Circolare AGEA n. 13 del 23 aprile 2008

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi alle pere, pesche e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

Circolare AGEA ACIU.2008.1132 del 2 luglio 2008

Riforma della politica agricola comune. Aiuti relativi al pomodoro da trasformazione per la campagna 2008 – Proroga di termini.

Circolare AGEA ACIU.2008.1141 del 4 luglio 2008

Riforma della politica agricola comune. Controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio alle pesche, pere e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1182/2007.

Circolare AGEA n. 28 del 29 luglio 2008

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio alle pesche, pere e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007

20 DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) N. 73/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della Comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6;
- **pagamento diretto:** un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;
- **pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento:** i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- **prodotti agricoli:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti.

Il Regolamento (CE) N. 795/04 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **superficie agricola,** l'intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti;
- **colture permanenti,** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41);
- **formazioni erbose,** i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale);
- **vendita,** la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto. La definizione di vendita esclude i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica o per fini non agricoli;
- **affitto,** l'affitto o analoghe transazioni temporanee;
- **trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente,** la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o rispettivamente all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, par. 2, detenuti dal cedente. In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa

durata. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 49, par. 2, del reg. (CE) n. 1782/2003, il trasferimento di tutti i diritti all'aiuto è considerato un trasferimento di diritti all'aiuto con la terra corrispondente. Il trasferimento di diritti all'aiuto senza terra di cui all'articolo 46, par. 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è considerato un caso di vendita di diritti all'aiuto senza terra

Il Reg. (CE) n. 796/04 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **seminativi:** terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione [*set-aside*], o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 1782/2003 [*terreni disattivati*], a prescindere dal fatto che fossero adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
- **parcella agricola:** una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di utilizzazione di una superficie all'interno di un gruppo di colture, tale utilizzazione specifica limita ulteriormente la parcella agricola
- **parcella olivicola:** una parcella agricola coltivata ad olivi secondo la definizione di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004
- **pascolo permanente:** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 6 del reg. (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 54, par. 2, e all'art. 107 del reg. (CE) 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al reg. (CE) n. 2078/92 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli artt. da 22 a 24 del reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;
- **erba e altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzate per il pascolo degli animali o meno) Gli Stati membri possono includere i seminativi elencati nell'allegato IX del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **sistema di identificazione e di registrazione dei bovini:** il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali di cui all'articolo 3, lettera a) e all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **banca dati informatizzata dei bovini:** la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 5 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **passaporto per gli animali:** il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c) e all'articolo 6 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **registro:** il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio o dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini:** gli elementi di cui all'articolo 3 del reg. (CE) n. 1760/2000;

- **codice di identificazione:** il codice di identificazione di cui all'articolo 4, par. 1 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **irregolarità:** qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
- **domanda unica:** la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie, escluse le domande di pagamento per il luppolo presentate da associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **regimi di aiuto per superficie:** il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del suddetto regolamento, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 10 sexies, 10 septies, 11 e 12 del titolo IV ed eccetto il pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 143 ter del medesimo regolamento;
- **uso:** l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;
- **periodo di detenzione:** periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in virtù delle seguenti disposizioni:
 - a) articoli 5 e 9 del reg. (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in relazione ai regimi di premi, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
 - b) articolo 16 del reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
 - c) articolo 37 del reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio alla macellazione;
 - d) articolo 2, par. 3 del reg. (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il reg. (CE) n. 2419/2001, in riferimento agli aiuti per gli ovini e i caprini;
- **detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- **superficie determinata:** la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata ad un numero corrispondente di diritti all'aiuto;
- **animale accertato:** l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;
- **periodo di erogazione del premio:** periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;
- **sistema d'informazione geografica** (di seguito "SIG"): le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica di cui all'articolo 20 del reg. (CE) n. 1782/2003 [art. 17 del reg. (CE) n. 73/2009];
- **parcella di riferimento:** superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 18 del reg. (CE) n. 1782/2003 [art. 15 del reg. (CE) n. 73/2009];

- **materiale grafico:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
- **sistema geodetico nazionale:** un sistema di riferimenti basato su coordinate che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro.
- **organismo pagatore:** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio;
- **condizionalità:** i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **campi di condizionalità:** "campi di condizionalità": i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 4, par. 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento ;
- **atto:** ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del reg. (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e 8 bis del citato allegato III formano un unico atto;
- **norma:** le norme definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5 e dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- **requisito:** quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato III del reg. (CE) n. 1782/2003 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
- **infrazione:** qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme;
- **organismi di controllo specializzati:** le competenti autorità nazionali di controllo previste all'articolo 42 del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 25, par. 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **quantitativo di riferimento individuale determinato:** il quantitativo di riferimento individuale a cui ha diritto ciascun agricoltore

I D.M. 1229 del 31/01/2008 e 2693 del 29/02/2008 fissano, all'art. 1, le seguenti definizioni:

- **“primo trasformatore”:** ogni utilizzatore del pomodoro da industria delle pere e pesche e delle prugne d'Ente consegnate per la trasformazione di cui agli articoli 110 unvicies e 110 duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003, accreditato ai sensi dell'art. 3 dei suddetti decreti, che esegue la prima trasformazione al fine di ottenere uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/1996.
- **“organizzazione di produttori”:** ciascun soggetto giuridico che soddisfi i requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1182/2007 e che sia riconosciuta in conformità con l'articolo 4 del medesimo regolamento, o un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 dello stesso regolamento.
- **“consegna”:** ogni operazione che comporti la fornitura di pomodori, pere, pesche e prugne d'Ente ad un primo trasformatore, in forza di un contratto o impegno di conferimento.

ALTRE DEFINIZIONI UTILI SONO:

- **particella catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- **appezzamento:** superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono.
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **UTE:** l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **UT:** Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg (CE) n. 73/2009.
- **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
- **G.I.S.:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000

21 ALLEGATI

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL REG. (CE) 73/2009 DEL CONSIGLIO DEL 19 GENNAIO 2009	2
3. LE INNOVAZIONI DI SISTEMA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1. La firma digitale.....	6
3.2. Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).....	7
3.3. Modalità di presentazione della Domanda Unica 2009	8
SEZIONE I: DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO	9
4. MODALITÀ OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	10
5. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2009	10
5.1. Domanda di conferma, ai sensi dell'art. 18(2) del reg. (CE) 796/04, della domanda unica 2008.....	10
5.1.1. Presentazione in forma telematica	11
5.1.1.1 Agricoltori che presentano direttamente la domanda	11
5.1.1.2 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA	11
5.1.2. Presentazione in forma cartacea.....	11
5.2. Le altre finalità di presentazione della domanda unica.....	12
5.2.1. Domanda iniziale	13
5.2.1.1 Presentazione in forma telematica	13
5.2.1.1.1 Agricoltori che presentano direttamente la domanda	13
5.2.1.1.2 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA	13
5.2.1.2 Presentazione in forma cartacea.....	14
5.2.2. Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004.....	15
5.2.2.1 Domande di modifica ai sensi degli art. 15 e 22.....	15
5.2.2.1.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	16
5.2.2.1.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	16
5.2.3. Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22.....	17
5.2.3.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	17
5.2.3.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	17
5.2.4. Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)	19
5.2.4.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	21
5.2.4.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	21
5.2.5. Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004 (cessione di aziende)	22
5.2.5.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	23
5.2.5.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA	24
5.3. TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	25
5.3.1. Date di presentazione	25

5.3.2.	Presentazione tardiva della domanda unica iniziale e della domanda di conferma della domanda unica di pagamento 2008.....	25
5.3.3.	Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04	26
5.3.4.	Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04	26
5.3.5.	Revoca totale della domanda unica di pagamento ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04.....	26
6.	REGIMI DI SOSTEGNO	27
6.1.	Aiuti disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg. (CE) 73/2009.....	29
6.1.1.	Richiesta Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 73/2009	31
6.1.2.	Titoli all'aiuto basati sulla superficie.....	31
6.1.2.1	Condizioni di ammissibilità	31
6.1.2.1.1.	Superfici messe a riposo	32
6.1.2.1.2.	Produzione di canapa	36
6.1.2.2	PSR attivi e circostanze eccezionali-motivi agroambientali (art. 40 reg. 1782/03).....	36
6.1.3.	Titoli speciali.....	38
6.1.4.	Richiesta di accesso alla riserva nazionale	39
6.2.	Aiuti accoppiati alla produzione	41
6.2.1.	Titolo IV del reg. (CE) 1782/2003.....	42
6.2.1.1	Premio alla qualità per il frumento duro	42
6.2.1.2	Colture energetiche	43
6.2.1.3	Tabacco	44
6.2.2.	Titolo IV del reg. (CE) 73/2009.....	45
6.2.2.1	Aiuto specifico per il riso.....	45
6.2.2.2	Piante Proteiche.....	46
6.2.2.3	Pagamento per superficie per la frutta a guscio	46
6.2.2.4	Aiuto alle sementi	48
6.2.2.4.1.	Aiuto alle sementi e Regime Unico di Pagamento	48
6.2.2.5	Aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero	49
6.2.3.	Articolo 68 ter del reg. (CE) 1782/2003	49
6.2.3.1	Aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione.....	49
6.2.3.2	Aiuto transitorio per le pere, pesche e prugne d'Ente destinate alla trasformazione.....	51
6.2.4.	Aiuti per tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003	52
6.2.4.1	Aiuto supplementare nel settore dei seminativi	52
6.2.4.1.1.	Avvicendamento	55
6.2.4.1.2.	Applicazione delle sanzioni sul premio supplementare.....	57
6.2.4.2	Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine.....	59
6.2.4.2.1.	Vacche nutrici iscritte ai libri genealogici (razze da carne).....	60
6.2.4.2.2.	Premi per il mantenimento degli animali.....	60
6.2.4.2.3.	Eccezioni nel calcolo del periodo di permanenza continuativo delle vacche.....	61
6.2.4.2.4.	Premi relativi alla macellazione.....	62
6.2.4.2.5.	Sanzioni nel settore delle carni bovine	62

6.2.4.2.6. Modalità di compilazione – Quadro R3 – Zootecnia - Aiuti supplementari	63
6.2.4.3 Aiuto supplementare nel settore delle carni ovine e caprine	64
6.2.4.3.1. Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine	65
6.2.4.3.2. Modalità di compilazione – Quadro R3 – Zootecnia - Aiuti supplementari	65
7. COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D’USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)	66
8. COMPATIBILITÀ TRA REGIMI DI INTERVENTO	68
9. REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA	74
9.1. Appezzamenti.....	74
9.1.1. Tare e usi non agricoli.....	74
9.1.2. Piante sparse e seminativo arborato	75
9.1.3. Piante sparse (fino a 100 piante/ha)	75
9.1.4. Seminativo arborato	75
9.1.5. Coltivazioni arboree specializzate	76
9.1.6. Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici.....	76
9.2. Foraggiere	77
9.2.1. Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento	79
9.2.2. Calcolo delle tare sulle superfici foraggiere non seminabili (pascoli magri).....	80
9.3. Localizzazione degli appezzamenti	81
10. FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE.....	87
SEZIONE II: CONDIZIONALITÀ	89
11. CONDIZIONALITÀ	90
SEZIONE III: INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	92
12. EROGAZIONE DEGLI AIUTI	93
12.1. Periodo di erogazione degli aiuti	93
12.2. Modulazione.....	93
13. CONTROLLI	94
14. APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI.....	95
14.1. Inadempienze intenzionali	96
14.1.1. Superfici	96
14.1.2. Capi	97
14.2. Ripetizione dell’indebita.....	97
14.3. Importi minimi per il pagamento	98
14.4. Certificato antimafia	98
14.5. Recuperi	98
15. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	98
16. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI.....	99
17. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	99
17.1. Comunicazioni relative al procedimento	100
18. RINVIO.....	101
19. QUADRO NORMATIVO	102
20. DEFINIZIONI.....	120
21. ALLEGATI.....	125
21.1. Allegato 1 – Matrice prodotto/intervento	
21.2. Allegato 2 – Tabella delle codifiche delle varietà di grano duro ammesse all'aiuto supplementare –art. 69 - e al premio qualità – titolo IV	

- 21.3. Allegato 3 – Tabella delle codifiche di varietà diverse dal grano duro
- 21.4. Allegato 4– Tabella delle compatibilità tra regimi di aiuto
- 21.5. Allegato 5– Elenco varietà non OGM
- 21.6. Allegato 6–Vacche iscritte a LLGG di razze da carne
- 21.7. Allegato 7–Categoria Vacche a duplice attitudine
- 21.8. Allegato 8 – Fac-simile modulo “COMUNICAZIONE SOSTITUZIONI CAPI BOVINI”
- 21.9. Allegato 9 – Fac-simile modulo “COMUNICAZIONE VARIAZIONE UBICAZIONE GREGGE”
- 21.10. Allegato 10 - FAC SIMILE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO
- 21.11. Allegato 11 - FAC SIMILE DI DOMANDA DI CONFERMA